

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il sig., richiedente protezione internazionale, ha presentato per il tramite dell'avv. di un'istanza di accesso rivolta alla Prefettura di chiedendo di accedere, con estrazione di copia, agli atti del proprio fascicolo personale giacente presso la Prefettura relativo alla sua richiesta di accoglienza. Motivava l'istanza con la necessità, a fini difensivi, di conoscere le eventuali ragioni impeditive della predetta richiesta nonché lo stato della relativa pratica.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza *de qua* il sig., per il tramite dell'avvocato ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse "endoprocedimentale" all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90. Si tratta inoltre di documenti immediatamente riferentesi all'istante medesimo ed aventi incidenza diretta sulla sua sfera giuridica soggettiva.

L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

La sig.ra, docente inserita nelle graduatorie di istituto, ha presentato una istanza di accesso datata 30 settembre 2018, rivolta all'Istituto Comprensivo chiedendo "l'accesso agli atti relativamente alle convocazioni sul sostegno ed in particolare alle convocazioni del giorno 28.09.2018".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza l'istante ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale dichiara di aver convocato la docente per l'esercizio dell'accesso per il giorno 17 dicembre 2018, dopo richiesta di autorizzazione alle controinteressate.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla docente la Commissione osserva che la istante non ha esplicitato alcun interesse sotteso alla richiesta d'accesso presentata né evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione stessa ed il presunto interesse fatto valere, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90. Lo stesso è a dirsi con riferimento al ricorso presentato che appare privo di prospettazione dei fatti *de quibus*. Il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

La Commissione prende comunque atto della volontà della amministrazione di consentire l'accesso richiesto e di aver, a tal fine, convocato la docente Borda.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale Carabinieri di

FATTO

Il sig. ha presentato, in data 25 ottobre 2018, un'istanza d'accesso rivolta al Comando Provinciale Carabinieri di chiedendo copia *“dell'atto amministrativo redatto dal Comando Provinciale e diretto alla Prefettura di ed altri atti amministrativi eventualmente redatti da altri comandi dipendenti del Comando Provinciale di e diretti allo stesso comando Provinciale, in relazione all'istruttoria per la valutazione dell'istanza di revisione "REVOCA" del provvedimento di diniego di detenzione armi”*.

Motivava l'istanza deducendo la necessità della documentazione richiesta ai fini della presentazione di ricorso.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza, con provvedimento del 19 novembre 2018, sulla base della espressa esclusione dall'accesso dei documenti richiesti, contenuta nel D.M. 415 del 10 maggio 1994.

Avverso tale provvedimento il sig. Castrenze ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria del Comando Provinciale Carabinieri di che, tra l'altro, ha ribadito e precisato che la documentazione richiesta è espressamente esclusa dall'accesso dall'art 24 della Legge n. 241/90 e dal D.M. 10.5.1994, n. 415 art. 3 comma 1 lett. b) che sottrae all'accesso *“relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica (...)”*.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva che il diniego d'accesso opposto dalla amministrazione resistente si fonda sulla disposizione regolamentare di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) D.M. 10.5.1994, n. 415.

Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale delle Ricerche

FATTO

La sig.ra ha presentato al CNR un'istanza datata 30 ottobre 2018 chiedendo di accedere al “verbale relativo alla riformulazione della graduatoria, prot. AMMCEN..... n. /..... del 18/10/2018”.

Motivava l'istanza con la necessità di verificare la legittimità del punteggio attribuito alla medesima, rimasto immutato pur a seguito della presentazione di due istanze in autotutela con richiesta di rettifica.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza la sig.ra presentava, nei termini, ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla sig.ra la Commissione osserva che il ricorso deve dirsi meritevole di accoglimento perché fondato nel merito: la ricorrente vanta, infatti, un interesse endoprocedimentale all'accesso richiesto, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90, con riferimento al procedimento di formazione della graduatoria, nella quale è inserita, e alla relativa procedura di valutazione dei punteggi.

La amministrazione adita dovrà pertanto consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

Il Sig., in data 5 novembre 2018, ha presentato al Ministero della Salute un'istanza d'accesso volta all'acquisizione degli atti del procedimento di selezione e nomina di esperti del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare indetta dal medesimo ministero. Motivava l'istanza con la finalità di valutare la correttezza e la trasparenza dell'operato dell'amministrazione.

L'Amministrazione adita emetteva provvedimento di diniego deducendo che *“l’iniziativa del Ministro, del tutto discrezionale, di promuovere con avviso pubblico sul Portale dell’Amministrazione l’invio di mere “manifestazioni d’interesse” a fare parte, in qualità di esperto, del Comitato tecnico sanitario e del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare allora di prossima ricostituzione avesse avuto carattere sperimentale e che, come preannunciato nel suddetto avviso, non avrebbe costituito alcun obbligo in capo all’Amministrazione medesima di designare i richiedenti. Si osserva, peraltro, che il D.P.R. 28 marzo 2013, n.44, concernente: “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute ai sensi dell’art.2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n.183», non prevede alcuna procedura selettiva o concorsuale per pervenire alla nomina dei componenti gli organi collegiali e pertanto l’iniziativa de qua utilizzata dall’Amministrazione, di permettere di dichiarare il proprio interesse, non è vincolante per la stessa. Per i motivi sopra esposti, la domanda non può trovare accoglimento”*.

Avverso tale provvedimento il sig. si è rivolto, nei termini, alla Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto precisando ulteriormente quanto segue. Il Ministro ha inteso effettuare la più ampia ricognizione possibile dei soggetti in possesso dell'esperienza e della professionalità nelle materie indicate nell'Avviso senza tuttavia avviare alcuna procedura selettiva di tipo comparativo fra coloro che avessero manifestato il proprio interesse, né vincolarsi alle suddette manifestazioni per la relativa designazione.

Né l'avviso in questione conteneva alcun riferimento a procedure e/o criteri di valutazione (es. commissione, punteggi) da seguire per la designazione stessa, sicché è da escludere che sia stato ingenerato alcun affidamento in ordine all'assoggettamento delle manifestazioni di interesse ad una procedura di selezione pubblica di tipo comparativo e alle conseguenti garanzie procedurali. In assenza di una procedura selettiva avente carattere comparativo, quindi, i soggetti che hanno

manifestato il loro interesse non si vedono riconosciuta alcuna posizione giuridica soggettiva qualificata e, pertanto, non possono vantare alcun interesse tutelabile mediante l'accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, preso preliminarmente atto delle dichiarazioni della amministrazione resistente di non aver dato corso ad alcuna procedura selettiva - conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n.44 per la nomina di esperti componenti gli organi collegiali - osserva che, in ogni caso, una scelta se non comparativa, quanto meno informata sul panorama dei candidati è stata effettuata dalla amministrazione e l'istante, in quanto diretto interessato, ha diritto ad accedere alla documentazione ad essa relativa. Pertanto dovranno essere rese ostensibili le manifestazioni di interesse presentate, i curricula e la documentazione che è stata posta a base della scelta effettuata. Infatti, pur condividendo l'osservazione che tale scelta viene eseguita con un criterio discrezionale si rileva che l'interessato debba essere posto in grado di valutarne i parametri e le motivazioni, in un'ottica di trasparenza.

Si osserva inoltre che dovranno essere ostesi anche i provvedimenti relativi alla nomina degli esperti - quali decreti di nomina e compensi, nonché gli atti in essi richiamati - già soggetti *ex lege* ad obbligo di pubblicazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il sig., proprietario di un immobile sito nel Comune di, ha presentato una istanza di accesso datata 19 ottobre 2017 rivolta al medesimo comune, chiedendo di accedere a documentazione relativa alla “chiusura di Via con la costruzione di un muro (...)”.

Successivamente, a seguito di un dedotto disguido tecnico nel reperimento della istanza presentata, l'amministrazione invitava l'istante a produrre nuovamente l'istanza, cosa che veniva dal medesimo effettuata in data 25 settembre 2018.

Nonostante un ulteriore sollecito in data 23 ottobre 2018 l'ufficio competente non forniva riscontro alcuno lasciando maturare il silenzio rigetto sull'istanza presentata.

Deducendo, pertanto, la formazione del silenzio rigetto sull'istanza *de qua* il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90 evidenziando, nel ricorso, le ragioni di pubblica sicurezza sottese all'istanza presentata posto che l'interclusione di via impedirebbe la fuga in ipotesi di eventuali calamità o emergenze.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, preliminarmente, dichiara la propria competenza ad esaminare il ricorso, al fine di colmare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico competente ex art. 25 comma 4 della legge 241/90, ed osserva quanto segue.

Il ricorso deve dirsi fondato avendo il sig. un interesse diretto, quale proprietario di un immobile nel Comune di, ad accedere alla documentazione richiesta avente una incidenza diretta sulla sfera giuridica del richiedente, nonché degli abitanti della via in questione, la cui sicurezza sarebbe posta in pericolo dalla avvenuta chiusura della strada.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riconosciuta la propria competenza a decidere del ricorso *de quo*, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia di Stato – Centro Polifunzionale -Scuola Tecnica di Polizia

FATTO

Il sig. è un Ispettore Superiore in servizio presso il Nucleo del Reparto Mobile di ed in data 5 ottobre 2018 ha ricevuto notifica di un “Decreto di dimissione dal Corso di qualificazione per il conseguimento della qualifica operativo-professionale di Istruttore di Guida datato 04.10.2018”, da parte della Direzione del Centro Polifunzionale-Scuola Tecnica di Polizia di Avverso tale provvedimento il sig. ha presentato ricorso gerarchico ex D.P.R. del 24 novembre 1971 n. 1199 chiedendone l’annullamento.

Presentava, altresì, in data 8 e 26 ottobre 2018, due distinte istanze di accesso rivolte al Ministero dell’Interno Dipartimento della pubblica sicurezza, alla Direzione Centrale Istituti di Istruzione, alla Direzione Centro Polifunzionale Scuola Tecnica di Polizia di, chiedendo di accedere a numerosa documentazione connessa allo svolgimento delle “verifica intermedia”, tenutasi in data 04 ottobre 2018, durante lo svolgimento del Corso di qualificazione per il conseguimento della qualifica operativo-professionale di Istruttore di Guida.

Indicava quali motivi posti alla base della propria richiesta di accesso, tra gli altri, la necessità di verificare il rispetto dei requisiti di imparzialità, equità e trasparenza da parte della commissione di esame durante lo svolgimento delle prove, nonché la finalità di agire a tutela della propria situazione giuridica soggettiva.

Il Direttore del Centro Polifunzionale Scuola Tecnica di Polizia di, Ufficio competente ai fini dell’accesso, consentiva un accesso parziale alla documentazione richiesta con provvedimento del 6 novembre 2018.

Avverso tale accesso parziale il sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta nota della amministrazione resistente la quale dichiara di aver proceduto in autotutela, revocando il provvedimento di non idoneità in oggetto – sulla base della valutazione di alcuni dei rilievi sollevati dal sig. – provvedendo, altresì, ad attivare le procedure di nomina di una nuova commissione che provvederà a valutare la prova della reiterata "verifica intermedia". Precisa che, in caso di superamento della suddetta prova, il ricorrente avrà accesso alla frequenza della seconda metà del corso di qualificazione per Istruttori di Guida. L’Amministrazione

specifica che il Decreto di Revoca in autotutela del provvedimento nr. dell'8/10/2018 relativo al sig. è già stato notificato dalla medesima all'interessato.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver proceduto in autotutela alla revoca del provvedimento di dimissione *de quo* ed osserva quanto segue. A seguito della revoca del provvedimento cui gli atti richiesti in ostensione inerivano deve dirsi venuta meno l'attualità e la concretezza dell'interesse all'accesso. Il ricorso presentato deve pertanto ritenersi inammissibile ex art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza dell'interesse all'accesso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

FATTO

Il sig. ha presentato, in data 26 settembre 2018, un'istanza di accesso rivolta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Infrastrutture chiedendo di accedere agli atti conseguenti e dipendenti dal ricevimento della nota prot./...../..... del 16.01.2018 con la quale il Presidente della Regione ha richiesto al Ministro pro tempore delle Infrastrutture e dei Trasporti un'interpretazione in ordine alla debenza, o meno, in zona sismica 3 dell'autorizzazione prescritta dall'art. 94 Testo Unico Edilizia.

Motivava l'istanza con riferimento ad un esposto dal medesimo presentato nei confronti del Procuratore della Repubblica di per omissione d'atti d'ufficio in relazione all'omesso controllo dell'edificazione in zona sismica 3, nonché alla sentenza della Cassazione penale n./..... - la quale ha statuito che la zona di bassa sismicità è la "zona 4" – a seguito della quale il Presidente della Regione aveva richiesto la predetta interpretazione.

Nel ricorso il sig. precisava altresì che la vicenda già di interesse generale ha, nei suoi confronti, anche un interesse particolare in ragione del fatto che, sempre nel medesimo periodo dell'esposto, nell'edificio condominiale di residenza il vicino stava eseguendo modifiche ai muri portanti condominiali in assenza della prescritta autorizzazione sismica ex art. 94 T.U.E.; tale interesse particolare si ricollega altresì "all'esercizio della propria attività professionale di geometra".

Con provvedimento datato 19 ottobre 2018 il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri negava l'accesso adducendo la ricorrenza di un caso di esclusione ex art. 24, c. 1, L. 241/1990 trattandosi di attività della pubblica amministrazione diretta, tra l'altro, alla emanazione di atti normativi. Il Ministero delle Infrastrutture non forniva riscontro alcuno.

Il sig. adiva la Commissione, con ricorso del 20 ottobre 2018, impugnando espressamente il solo provvedimento di rigetto emesso dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione, nel plenum del 29 novembre 2018, rigettava il ricorso per esistenza di norma regolamentare che esclude i documenti richiesti dall'accesso.

Con successivo ed autonomo ricorso del 29 novembre 2018, il sig. ha impugnato innanzi alla Commissione il silenzio rigetto – successivamente maturato - opposto dal Ministero delle Infrastrutture

e Trasporti, a fronte della stessa istanza, sulla base delle medesime deduzioni già offerte in sede di primo ricorso deciso nel plenum del 29 novembre 2018.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione conferma le argomentazioni prospettate nella propria precedente decisione del 29 novembre 2018 relativa alla stessa istanza di accesso oggetto del presente ricorso.

In particolare la Commissione osserva che l'istante ha indicato diversi aspetti del proprio interesse ad accedere ma, deve dirsi, non si ravvisa la strumentalità tra l'interesse così esplicitato – nei suoi vari aspetti - e i documenti richiesti in ostensione, come richiesto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della legge 241/90.

I documenti richiesti infatti non si riferiscono in modo specifico alla posizione dell'istante stesso e non sono atti a produrre effetti giuridici immediati nella sfera giuridica del medesimo, trattandosi – invero - di atti di natura normativa e preparatoria. Non si ravvisa pertanto una posizione differenziata all'accesso richiesto anche con riferimento alla natura degli atti richiesti in ostensione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR del 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ITIS di

FATTO

Il sig., avvocato, ha presentato all' ITIS di una richiesta formale di visione/estrazione copia della seguente documentazione: “prima prova scritta (tema di italiano) relativo alla maturità tecnica a.s. 1990/91, redatta dal sottoscritto allora maturando iscritto alla classe”.

Motivava l'istanza deducendo l'utilità del documento richiesto ai fini della redazione, in collaborazione con altri autori, di un libro/saggio “concernente temi d'intreccio tra l'Arte, la Poesia e la Giustizia”, precisando, comunque, di ricordare una valutazione non pienamente sufficiente del predetto elaborato.

L'amministrazione adita rigettava l'istanza, con provvedimento del 13 novembre 2018, eccependo una carenza dei requisiti di attualità e di salvaguardia di una situazione giuridicamente tutelata.

Avverso tale provvedimento il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale, ribadendo le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, evidenzia altresì il rischio che con la disamina del giudizio a suo tempo formulato dalla commissione si ponga in discussione l'operato della Pubblica Amministrazione in sedi non a ciò deputate. Lamenta inoltre che il lavoro di ricerca del documento richiesto provocherebbe un notevole nocumento all'attività amministrativa, in termini di efficienza ed economicità, nell'impiego di tempo/risorse umane, ciò anche in considerazione degli innumerevoli interventi di ristrutturazioni dei locali preposti ad archivio. Precisa inoltre che l'istituto, tra i primi cinque per dimensioni nell'ambito della regione, ospita attualmente studenti ed ha ospitato, in alcuni anni, una popolazione scolastica pari a unità, sicché richieste d'accesso del genere risultano assolutamente gravose per il lavoro di ricerca e di estrapolazione necessario tra decine di migliaia di prove di maturità racchiuse in corposi faldoni sigillati, che il personale amministrativo di questo istituto sarebbe costretto a compiere con adeguate garanzie di precisione, così risultando distorto dagli ordinari, e già gravosi, compiti, volti a garantire una quotidiana, efficiente, gestione dell'attività scolastica.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorrente chiede di accedere a documentazione “propria” - perché dallo stesso elaborata e prodotta – e, pertanto, questa deve considerarsi accessibile dal richiedente medesimo che vanta comunque un interesse differenziato in tal senso.

La Commissione osserva che potrebbe, in astratto, ritenersi condivisibile l’eccezione di difetto di attualità dell’interesse ad accedere ma, in concreto, rileva che il sig. non ha dedotto un interesse difensivo dell’accesso richiesto – rispetto al quale valutare l’attualità - ma, in sostanza, un interesse “personale” ad entrare in possesso dell’elaborato dal medesimo redatto, per un uso “attuale” dello stesso.

La Commissione comprende le doglianze della amministrazione relative alle difficoltà di ricerca del documento richiesto – anche considerata la vetustà dello stesso – in merito alle quali osserva quanto segue. Poiché l’esercizio del diritto di accesso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per l’amministrazione, nonché in modo da non distrarre il personale dalle ordinarie mansioni, ostacolandone lo svolgimento, la Commissione ritiene che l’accesso richiesto possa essere differito al momento del reperimento, eventuale, del documento a seguito di ricerche “graduate”, secondo le concrete possibilità organizzative dell’Istituto.

Ciò anche in considerazione della circostanza che il richiedente deduce, di fatto, una mera utilità del documento stesso.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di

FATTO

L'onorevole ha presentato un'istanza di accesso rivolta all'USR chiedendo di accedere alla seguente documentazione:

- Pianta organica dell'Ambito Territoriale con personale effettivo;
- Piano ferie 2018;
- Numero di distaccamenti e funzioni relative;
- Numero di docenti di sostegno richiesti per gli anni scolastici 2018-2019 e 2017-2018.

Precisava nell'istanza di avere titolo e legittimazione all'accesso in qualità di portatore di interesse diffuso nel suo ruolo di Deputato della Camera nella XVIII Legislatura, eletto nella circoscrizione

L'Amministrazione adita, con provvedimento del 17 ottobre 2018, rigettava l'istanza deducendo un difetto di legittimazione all'accesso dell'istante il quale si era limitato a far valere la sua qualità di parlamentare senza addurre alcun elemento ulteriore che potesse consentire all'amministrazione di apprezzare la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

Avverso tale provvedimento di diniego l'on., con ricorso del 17 novembre 2018, ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato dall'on. la Commissione, relativamente alla verifica della sussistenza dell'interesse del ricorrente all'accesso *de quo*, osserva quanto segue.

L'istante non ha esplicitato – né nell'istanza né nel ricorso - un interesse differenziato sotteso alla richiesta di accesso, e non ha evidenziato il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva, come prescritto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/90.

E', infatti, la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale specificato nell'istanza a qualificare la posizione legittimante l'accesso, né la qualifica di parlamentare attribuisce una speciale legittimazione in tal senso - o un accesso svincolato dai presupposti di legge - non esistendo alcuna norma che preveda tali regimi speciali.

Peraltro, come correttamente dedotto dalla amministrazione adita, l'ordinamento predispone a favore dei parlamentari degli strumenti di sindacato (interrogazioni, interpellanze) per l'acquisizione di informazioni e documenti ai fini dell'esercizio del proprio mandato.

Tale costante orientamento della Commissione è stato confermato anche nella ordinanza del Consiglio di Stato n. 3971 del 2016 nella quale si afferma che *“l'istanza di accesso formulata da un parlamentare va qualificata alla stregua di quella di un comune cittadino - non potendo convenirsi con la tesi di parte appellata secondo cui egli, in virtù della sua semplice qualità, sarebbe titolare di un diritto di accesso più ampio- con il conseguente onere di allegare un interesse giuridicamente qualificato, riconducibile ad una ben individuata situazione soggettiva di natura personale e non al generico esercizio delle funzioni di parlamentare”*.

A fronte delle suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Ufficio Amministrativo Contabile

FATTO

Il sig., Assistente Capo presso la Polizia di Stato, in data 12 ottobre 2018 ha presentato all'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di, richiesta formale di visione/estrazione di copia dei "Fogli di viaggio firmati relativi alle missioni internazionali eseguite dall'anno 2009 ad oggi".

Motivava l'istanza con la necessità di ricostruire e/o confermare il proprio decorso lavorativo nell'ambito delle missioni internazionali.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse differenziato all'accesso richiesto, trattandosi di documenti "personali" immediatamente riferentisi all'istante ed aventi incidenza diretta sulla sua sfera giuridica soggettiva. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Scientifico di

FATTO

La signora, docente presso il Liceo Scientifico di, ha presentato - per il tramite dell'avv. di - un'istanza di accesso, datata 5 ottobre 2018, rivolta al predetto istituto chiedendo di accedere all'"organico dell'autonomia del Liceo di di (organico diritto, sostegno e potenziamento) relativo all'anno scolastico 2018/2019".

Motivava l'istanza con la necessità di verificare, tra l'altro, la corretta applicazione delle disposizioni normative e contrattuali di settore sul part-time.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza *de qua* la sig.ra ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta memoria dell'amministrazione odierna resistente la quale dichiara di aver spedita, nei termini, la documentazione richiesta ma ad un indirizzo mail errato. La amministrazione, contestualmente, ha inviato la documentazione *de qua* alla Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al gravame presentato la Commissione prende atto della dichiarazione della amministrazione ed osserva che, non è noto se la documentazione oggetto di istanza sia stata inviata anche alla ricorrente oltre che alla scrivente Commissione. Pertanto si ritiene necessario sospendere la decisione ed inviare, a cura della Segreteria, la documentazione ricevuta alla sig.ra, Quest'ultima è invitata a comunicare alla Commissione se la documentazione ricevuta soddisfa integralmente il proprio interesse. Nelle more i termini rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione disponendo la trasmissione da parte della Segreteria alla sig.ra della documentazione ricevuta, invitando la ricorrente ad adempiere l'incombente istruttorio di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

FATTO

Il sig., odontoiatra iscritto all' ENPAM, ha presentato al medesimo ente un'istanza di accesso consistente in un elenco di oltre tre pagine chiedendo di accedere a numerosissima documentazione relativa, tra l'altro, alla gestione dell'ente e agli investimenti patrimoniali, con particolare riguardo agli acquisti di quote di fondi nominativamente indicati.

Deduceva che, allarmato dalle notizie giornalistiche relative a presunti "metodi illegali in alcune operazioni del gruppo stesso" e a seguito delle già consistenti perdite patrimoniali di ENPAM, intendeva valutare se adire le sedi legali a tutela del patrimonio ENPAM e dei suoi interessi, quale iscritto.

L'amministrazione adita consentiva un accesso parziale alla documentazione richiesta, anche nella difficoltà di collazione della medesima per via della relativa mole, nonché a fronte della individuazione di soggetti controinteressati – cui i documenti richiesti in parte si riferiscono - nei confronti dei quali aveva *medio tempore* avviato la procedura di notifica *ex lege*.

Il sig. adiva la Commissione, con ricorso del 4 dicembre u.s., affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria difensiva della amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione osserva in via preliminare che al ricorso non risultano allegate le ricevute di invio dello stesso ai controinteressati già individuati, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006. Con riferimento pertanto a quei documenti che coinvolgono la sfera dei controinteressati il ricorso deve dirsi inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

La Commissione osserva inoltre che l'istanza di accesso, per come formulata e per la mole della documentazione richiesta, appare volta ad effettuare un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, contro la previsione dell'art. 24 comma 3 della legge 241/90: il ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile anche sotto tale profilo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della

FATTO

La signora ha presentato un'istanza di accesso rivolta alla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di chiedendo di accedere a diversa documentazione relativa al sig., coniuge separato.

Chiedeva in particolare copia:

- 1) delle dichiarazioni dei redditi (Modello Unico persone Fisiche) del Sig. relative agli anni di imposta 2016, 2017, 2018;
- 2) degli studi di settore e certificazione UNICA relative agli anni 2016, 2017 e 2018; nonché di prendere visione di:
- 3) delle comunicazioni inviate, dal 1/1/2016 alla data di risposta alla odierna istanza, da tutti gli operatori finanziari all'Anagrafe Tributaria – sezione Archivio dei Rapporti Finanziari – relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed extra/conto ed ai rapporti di qualsiasi genere riconducibili, anche in qualità di delegante o delegato, al sig.;

Motivava l'istanza con la necessità di tutelare il proprio diritto e quello dei propri figli ad un adeguato assegno di mantenimento, ad oggi negato, e quindi al fine di dimostrare in giudizio le concrete ed effettive disponibilità economiche del marito ed ottenere, in tal modo, il riconoscimento dell'assegno separativo.

In data 30/10/2018, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di trasmetteva la richiesta di accesso alla Direzione Regionale della, in quanto competente.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale di comunicava il rigetto della richiesta di accesso, con provvedimento del 7 novembre 2018, avverso il quale la sig.ra proponeva nei termini ricorso alla Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

Ritualmente notificava il ricorso al controinteressato sig.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla signora la Commissione osserva quanto segue.

Al ricorso risulta allegata, come disposto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del D.P.R. 184/2006, copia della ricevuta di invio del medesimo al controinteressato (datata 7 dicembre u.s.) ma non si ha ancora

certezza in merito all'avvenuta consegna dello stesso e quindi sulla decorrenza dei termini per la presentazione di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione. Pertanto la Commissione ritiene necessario sospendere la decisione fino allo spirare dei predetti termini ed invita la ricorrente ad inviare alla scrivente copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso al controinteressato, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione fino allo spirare dei termini per la presentazione di eventuale motivata opposizione o memorie da parte del terzo controinteressato, invitando la ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore "....." di

FATTO

I docenti e, in qualità di Rappresentanti Sindacali Unitari dell'Istituto d'Istruzione Superiore "....." di hanno presentato al Responsabile della Trasparenza della scuola richiesta formale di pubblicazione sul sito della scuola di copia della seguente documentazione: “Verbali delle sedute del Collegio Docenti del 03.09.2018 del 10.09.2018 e del 02.10.2018”

Precisando la richiesta era “senza indicazione dei motivi data la non obbligatorietà degli stessi”.

L'amministrazione negava la pubblicazione con provvedimento del 29 ottobre 2018.

Successivamente, in data 5 novembre 2018, i medesimi inviavano “richiesta di riesame di accesso civico semplice, con in subordine richiesta di accesso civico generalizzato” indirizzandola al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle Istituzioni scolastiche statali della Su tali ultime richieste si formava il silenzio rigetto.

Avverso il provvedimento di rigetto della prima istanza e il silenzio rigetto formatosi sulla seconda istanza i richiedenti hanno adito, nei termini, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato la Commissione osserva che i signori e hanno presentato alla amministrazione delle richieste di accesso civico, semplice e generalizzato, e non già una istanza di accesso *ex lege* 241/90. Pertanto la scrivente Commissione non può che dichiarare la propria incompetenza a decidere del ricorso presentato avverso il rigetto espresso e il diniego tacito sulle istanze *de qua*. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è competente solo per il riesame del diniego di accesso opposto alle istanze presentate *ex lege* 241/90, nel rispetto dei relativi principi e prescrizioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza, ex art. 25 comma 4 della legge 241/90.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri di/Stazione Carabinieri di/Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 5A Divisione

FATTO

Con decisione del 24 settembre 2018 DICA - 4.8.1.8.3, trasmessa al ricorrente ed alle amministrazioni resistenti, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Signoria Vostra solamente nei confronti del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 5A Divisione, avverso il diniego d'accesso opposto ad una istanza di accesso presentata. La Commissione, per l'effetto, invitava la predetta amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Successivamente, è pervenuta istanza dalla Signoria Vostra in cui si lamenta, di fatto, la mancata ostensione dei documenti richiesti da parte della Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 5A Divisione.

Al riguardo, la Commissione fa presente di non essere provvista di potere alcuno in ordine all'ottemperanza dell'amministrazione alle proprie decisioni, potere viceversa espressamente attribuito al giudice amministrativo cui, la Signoria Vostra potrà rivolgersi o, se del caso, al giudice penale.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Procura della Repubblica presso il Tribunale di e Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di

FATTO

Il 9.11.2018 presentava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di istanza di accesso e rilascio copia della seguente documentazione: “*relazione del Procuratore della Repubblica di inviata alla Procura Generale della Corte di Appello di*”.

La suddetta istanza trovava ragione nel fatto che la Procura Generale, investita del reclamo proposto dal ricorrente, non aveva accolto la richiesta di avocazione, aderendo a quanto riportato nella relazione, oggetto dell’istanza di accesso, e ciò nonostante dagli atti presenti nel fascicolo/..... risultasse che la Procura presso il Tribunale di non aveva dato avvio ad alcuna azione investigativa in merito all’ipotesi delittuosa di ricettazione ex art 648 c.p. indicata dal querelante, determinando così una “*carezza investigativa*” che aveva dato luogo alla successiva richiesta di archiviazione.

Il ricorrente rilevava, altresì, che il 19.11.2018 veniva convocato presso la segreteria della Procura di dove gli veniva comunicato il rigetto alla domanda di accesso, in quanto si trattava di atti nella disponibilità della Procura Generale.

Il il 19/11/2018 ha adito la Commissione, chiedendo che venga dichiarata l’illegittimità del diniego opposto in quanto l’estensore dell’atto richiesto è l’odierna parte resistente e il fascicolo del procedimento nr./....., oggetto di archiviazione, risulta depositato presso la sede del Tribunale di

Con altra istanza l’8.11.2018 proponeva alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di istanza di accesso e rilascio copia della seguente documentazione: “*relazione del Procuratore della Repubblica di inviata alla Procura Generale della Corte di Appello di*”.

La suddetta istanza trovava ragione nel fatto che la Procura Generale, investita del reclamo proposto dal ricorrente, non aveva accolto la richiesta di avocazione aderendo a quanto riportato nella relazione oggetto di istanza di accesso e ciò nonostante dagli atti presenti nel fascicolo/..... risultasse che la Procura presso il Tribunale di non aveva dato avvio ad alcuna azione investigativa, determinando così una “*carezza investigativa*” che aveva dato luogo alla successiva richiesta di archiviazione.

Il 21.11.2018 tramite pec, la Procura Generale di comunicava al ricorrente il rigetto dell'istanza con la seguente motivazione "non autorizza il rilascio di quanto richiesto poiché si tratta di un atto interno non estensibile al richiedente".

Con ricorso alla Commissione del 22/11/2018 il chiede che venga dichiarata l'illegittimità del diniego opposto in quanto nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24 l. n. 241 del 1990, in quanto l'esistenza di un'indagine penale non comporta automaticamente la non ostensibilità di tutti gli atti ad essa connessi, sussistendo nel caso di specie un interesse concreto e qualificato in capo al ricorrente nel conoscere l'atto oggetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione rileva che i ricorsi - proposti dalla stessa parte ricorrente rispettivamente il 19/11/2018, il 22/11/2018 afferiscono ad identica istanza di accesso, inoltrata il 9.11.2018 e l'8.11.2018 rispettivamente alla Procura di e alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di - devono essere trattati congiuntamente, per evidente connessione oggettiva tra le due impugnative.

Va pertanto preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, per motivi di connessione oggettiva, trattandosi di ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente relativi alla medesima vicenda.

La Commissione, rileva che i ricorsi sono inammissibili, in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti giudiziari, che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, essendo la competenza della Commissione limitata alla materia del diritto di accesso ai documenti amministrativi che sono quelli "formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa", ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 l. 241/90.

PQM

La Commissione, preliminarmente riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, li dichiara inammissibili.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura della Repubblica presso il Tribunale di

FATTO

Il 9.11.2018 proponeva al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di istanza di accesso e rilascio copia della seguente documentazione: Relazione del Procuratore della Repubblica di inviata alla Procura Generale della Corte di Appello di

La suddetta istanza trovava ragione nel fatto che la Procura Generale, investita del reclamo proposto dal ricorrente, non aveva accolto la richiesta di avocazione aderendo a quanto riportato nella relazione oggetto di istanza di accesso e ciò nonostante dagli atti presenti nel fascicolo/..... risultasse che la Procura presso il Tribunale di non aveva dato avvio ad alcuna azione investigativa (omettendo l'iscrizione nel registro mod. 21 e mod. 45) in merito alle ipotesi di reato previste dagli artt. 328, 490 e 616 c.p. denunciate dal, determinando così una "*carezza investigativa*" che aveva dato luogo alla successiva richiesta di archiviazione.

Il ricorrente rilevava, altresì, che il 19.11.2018 veniva convocato presso la segreteria della Procura di dove gli veniva comunicato il rigetto alla domanda di accesso in quanto si trattava di atti nella disponibilità della Procura Generale.

Il chiede che sia dichiarata l'illegittimità del diniego opposto in quanto l'estensore dell'atto richiesto è l'odierna parte resistente e il fascicolo del procedimento nr./....., archiviato, oggetto di archiviazione, risulta depositato presso la sede del Tribunale di

DIRITTO

La Commissione, rileva che il ricorso è inammissibile, in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti giudiziari, che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, essendo la competenza della Commissione limitata alla materia del diritto di accesso ai documenti amministrativi che sono quelli "formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa", ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 l. 241/90.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Procura della Repubblica presso il Tribunale di e Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di

FATTO

Il 9.11.2018 presentava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di istanza di accesso e rilascio copia della seguente documentazione: “*relazione del Procuratore della Repubblica di inviata alla Procura Generale della Corte di Appello di*”.

La suddetta istanza trovava ragione nel fatto che la Procura Generale, investita del reclamo proposto dal ricorrente, non aveva accolto la richiesta di avocazione, aderendo a quanto riportato nella relazione, oggetto dell’istanza di accesso, e ciò nonostante dagli atti presenti nel fascicolo/..... risultasse che la Procura presso il Tribunale di non aveva dato avvio ad alcuna azione investigativa in merito all’ipotesi delittuosa di ricettazione ex art 648 c.p. indicata dal querelante, determinando così una “*carezza investigativa*” che aveva dato luogo alla successiva richiesta di archiviazione.

Il ricorrente rilevava, altresì, che il 19.11.2018 veniva convocato presso la segreteria della Procura di dove gli veniva comunicato il rigetto alla domanda di accesso, in quanto si trattava di atti nella disponibilità della Procura Generale.

Il il 19/11/2018 ha adito la Commissione, chiedendo che venga dichiarata l’illegittimità del diniego opposto in quanto l’estensore dell’atto richiesto è l’odierna parte resistente e il fascicolo del procedimento nr./....., oggetto di archiviazione, risulta depositato presso la sede del Tribunale di

Con altra istanza l’8.11.2018 proponeva alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di istanza di accesso e rilascio copia della seguente documentazione: “*relazione del Procuratore della Repubblica di inviata alla Procura Generale della Corte di Appello di*”.

La suddetta istanza trovava ragione nel fatto che la Procura Generale, investita del reclamo proposto dal ricorrente, non aveva accolto la richiesta di avocazione aderendo a quanto riportato nella relazione oggetto di istanza di accesso e ciò nonostante dagli atti presenti nel fascicolo/..... risultasse che la Procura presso il Tribunale di non aveva dato avvio ad alcuna azione investigativa, determinando così una “*carezza investigativa*” che aveva dato luogo alla successiva richiesta di archiviazione.

Il 21.11.2018 tramite pec, la Procura Generale di comunicava al ricorrente il rigetto dell'istanza con la seguente motivazione "non autorizza il rilascio di quanto richiesto poiché si tratta di un atto interno non estensibile al richiedente".

Con ricorso alla Commissione del 22/11/2018 il chiede che venga dichiarata l'illegittimità del diniego opposto in quanto nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24 l. n. 241 del 1990, in quanto l'esistenza di un'indagine penale non comporta automaticamente la non ostensibilità di tutti gli atti ad essa connessi, sussistendo nel caso di specie un interesse concreto e qualificato in capo al ricorrente nel conoscere l'atto oggetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione rileva che i ricorsi - proposti dalla stessa parte ricorrente rispettivamente il 19/11/2018, il 22/11/2018 afferiscono ad identica istanza di accesso, inoltrata il 9.11.2018 e l'8.11.2018 rispettivamente alla Procura di e alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di - devono essere trattati congiuntamente, per evidente connessione oggettiva tra le due impugnative.

Va pertanto preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, per motivi di connessione oggettiva, trattandosi di ricorsi proposti dalla stessa parte ricorrente relativi alla medesima vicenda.

La Commissione, rileva che i ricorsi sono inammissibili, in quanto la richiesta di accesso si riferisce ad atti giudiziari, che non rientrano nella categoria dei documenti amministrativi, essendo la competenza della Commissione limitata alla materia del diritto di accesso ai documenti amministrativi che sono quelli "formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa", ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 l. 241/90.

PQM

La Commissione, preliminarmente riuniti i ricorsi per connessione oggettiva, li dichiara inammissibili.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Telecom Italia s.p.a.

FATTO

Il giorno 8.10.2018, formulava nei confronti della Telecom Italia spa richiesta di accesso agli atti relativi alla eventuale costituzione del diritto di servitù a favore di quest'ultima su terreno (giardino e cortile) dell'istante relativa alla posa di cavi telefonici.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione resistente, parte ricorrente adiva il 23/10/2018 la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Per veniva memoria della società che evidenziava di non essere sussumibile nel *genus* "delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato", eccepiva la tardività del ricorso, in quanto la ricorrente aveva proposto un'istanza di accesso del medesimo contenuto di quella dell'8.10.2018 in data antecedente, ossia il 14.9.2018, non riscontrata da Telecom e il cui silenzio rigetto non era stato impugnato, nonché deduceva la finalità esplorativa dell'istanza.

DIRITTO

La Commissione osserva che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 e 23 L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica non solo alla pubblica amministrazione in senso stretto ma anche a tutti i soggetti di diritto pubblico e di diritto privato, comprese le società commerciali limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Trattasi di un diritto correlato non soltanto all'attività di diritto amministrativo, ma anche a quella di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, sia collegata a quest'ultima da un nesso di strumentalità (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 28 marzo 2011 n. 1835).

Ai sensi dell'art. 22 lett. e) L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti privati sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni in relazione al poterdovere di esaminare le domande di accesso – solo nei limiti applicabili nell'attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

Nel caso di specie l'accesso ad informazioni attinenti alla sussistenza del diritto di servitù, correlato alla presenza di cavi e pali elettrici, sottende un'attività di pubblico interesse.

La Commissione ritiene, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, che il ricorso è ammissibile.

Quanto al merito, il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che, nel caso di specie, viene in rilievo l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Né coglie nel segno l'eccezione di tardività della proposizione del ricorso, in quanto la nota del 14 settembre 2018, in cui veniva formulata anche l'istanza di accesso è stata riscontrata da Tim in data 1/10/2018 con una risposta in cui si inviava un preventivo di lavoro spostamento impianto telefonico e peraltro l'istanza dell'8.10.2018 risulta fondata su elementi di fatto o di diritto nuovi o diversi rispetto a quella originaria, in quanto viene dedotta la conferma della presenza della linea telefonica da parte della società.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita la parte resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità di Audit - Regione

FATTO

Il 2.10.2018,, dipendente della Regione, formulava nei confronti dell'Amministrazione resistente richiesta di accesso dei seguenti atti:

- 1) *“fascicoli relativi alle operazioni di controllo di II livello assegnate all'istante con ordini di servizio”* per n. 8 progetti, anche in considerazione del fatto che l'Ufficio ha sottratto l'hard disk inserito nel computer assegnato alla ricorrente dal lontano 2008 prima che potesse provvedere al salvataggio dati;
- 2) *“Controllo di qualità effettuato”* per n. 4 progetti;
- 3) *“Copia protocollata della proposta di aggiornamento delle check list”;*
- 4) nomina referenti per l'Autorità di Audit al tavolo tecnico sugli Aiuti di Stato presso il MEF e relativa richiesta;
- 5) *“copia protocollata della relazione inerente la valutazione del rischio per l'individuazione degli organismi da sottoporre ad audit di sistema per i periodi successivi al 30.06.2018”;*
- 6) *“documento di chiusura della Programmazione 2007/2013... ed accettazione da parte della Commissione Europea”;*
- 7) *“Curriculum agli atti dell'Ufficio alla data del primo ordine di servizio del mese di settembre 2016, relativo a vari funzionari auditor e ai consulenti sottoscrittori del lavoro svolto in collaborazione”* con l'istante. In merito ai consulenti anche *“relazioni di validazione di qualità del lavoro svolto, sia dalla società di AT che dall'Ufficio dell'Autorità di Audit, eventuali penali applicate, a seguito delle quali sono poi state effettuate le liquidazioni delle somme alla società di assistenza tecnica”.*

L'istanza era motivata dal fatto che la ricorrente riteneva errata la valutazione compiuta dall'Amministrazione resistente, relativamente alla scheda di progressione economica orizzontale per l'anno 2017 ed aveva l'esigenza di esaminare la valutazione relativa alla progressione economica per l'anno 2017.

Con provvedimento del 31.10.2018 l'Amministrazione resistente negava l'accesso in ragione del fatto che la genericità e ampiezza della richiesta manifestano la carenza di concretezza dell'interesse, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. b), L. n. 241/90 e che l'istanza appare finalizzata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione.

Avverso tale provvedimento l'odierna ricorrente ha adito nei termini la Commissione.

Perveniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Regione.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

In relazione alla documentazione, menzionata nella parte in fatto e riportata nei superiori numeri 1) a 6), il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'indubbia legittimazione della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, venendo in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, né che la genericità e l'eccessiva ampiezza della richiesta manifestano la carenza di concretezza dell'interesse.

E' noto, infatti, che devono essere ostesi tutti i documenti la cui conoscenza sia strumentale alla tutela (giurisdizionale) o alla cura (amministrativa o stragiudiziale) di posizioni giuridicamente rilevanti e ciò anche in spregio ad eventuali divieti di accesso previsti dall'ordinamento. Peraltro, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti".

Il ricorso appare, invece, inammissibile quanto alla documentazione richiesta con l'istanza di accesso, contraddistinta nella parte in fatto dal n. 7), ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità di Audit - Regione

FATTO

Il 6.10.2018,, dipendente della Regione, formulava nei confronti dell'Amministrazione resistente richiesta di accesso dei seguenti atti:

- 1) fascicolo completo ed afferente l'esecuzione della gara di assistenza tecnica codice - lotto n. - affidamento di servizi di supporto ed assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea- di cui al contratto stipulato dalla Regione Autorità di Audit rep. N. del 22/11/2016 con s.p.a. (già società s.p.a.) - attraverso la quale è stato fornito all'ufficio Autorità di Audit della Regione proprio il supporto per i controlli di II livello, che comprendono anche quelli svolti dalla ricorrente. La documentazione richiesta, quindi, riguarda il contratto citato, i piani di lavoro della fornitura, le modalità di selezione dei consulenti, i rapporti indicatori di qualità, gli stati di avanzamento, le rendicontazioni, le relazioni del RUP, del dec e di eventuali assistenti, necessarie per la liquidazione delle fatture, impegni di spesa e tutti gli altri atti, note, comunicazioni ed altro connesse al fascicolo di gara;
- 2) eventuali note ufficiali di proposte di correzione dei report di controllo, sottoscritti dalla e dall'assistenza tecnica, da parte del coordinatore dell'..... Dott., sottoscrittore egli stesso dei medesimi report;
- 3) presenze del Dott. in per la sottoscrizione dei report;
- 4) eventuali note ufficiali della Dirigente Responsabile Avv. che ha sottoscritto i report, con le quali ha ufficialmente richiesto correzioni dei controlli effettuati dalla

Ha dedotto a fondamento la difesa in sede civile e penale della valutazione relativa alla progressione economica per l'anno 2017, ritenendo errata la valutazione relativa alla scheda di progressione economica orizzontale per l'anno 2017, anche con riferimento all'area relativa alle attività svolte proprio con il supporto dell'assistenza tecnica.

La Regione il 31.10.2018 ha rigettato l'istanza di accesso perché tutta la documentazione della gara di assistenza tecnica e tutta la congerie di atti annessi (impegni di spesa, liquidazioni, tutti gli altri atti, note, comunicazioni ed altro connesse al fascicolo di gara ecc.) manifestano la carenza di concretezza dell'interesse, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. b), L. n. 241/90 e perché l'istanza appare finalizzata ad un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione.

Avverso tale provvedimento l'odierna ricorrente ha adito nei termini la Commissione.
Per veniva memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria competenza rispetto alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente, sia pur presentata nei confronti di una Regione.

A tale specifico riguardo evidenzia che, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, al fine di assicurare la tutela giustiziale del diritto di accesso anche nell'ipotesi in cui si tratti di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali in ambiti territoriali in cui attualmente il difensore civico non sia presente, a fronte della mancata istituzione del difensore civico presso la Regione, affinché l'assenza di difesa civica non si traduca in una limitazione degli strumenti a tutela di tale diritto, ritiene di doversi pronunciare sul presente ricorso.

In relazione alla documentazione, menzionata nella parte in fatto e riportata nel superiore numero 1) il ricorso è meritevole di essere accolto, in considerazione dell'indubbia legittimazione della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, venendo in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'istante, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Non risulta pertanto pertinente, a giudizio di questa Commissione, l'obiezione di parte resistente secondo cui la richiesta di accedere alla documentazione configurerebbe un tentativo di controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, né che la genericità e l'eccessiva ampiezza della richiesta manifestano la carenza di concretezza dell'interesse.

E' noto, infatti, che devono essere ostesi tutti i documenti la cui conoscenza sia strumentale alla tutela (giurisdizionale) o alla cura (amministrativa o stragiudiziale) di posizioni giuridicamente rilevanti e ciò anche in spregio ad eventuali divieti di accesso previsti dall'ordinamento. Peraltro, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti".

Il ricorso appare, invece, inammissibile quanto alla documentazione richiesta con l'istanza di accesso, contraddistinta nella parte in fatto dai nn. da 2) a 4), ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo la ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso ai controinteressati rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri “.....” – Stazione di

FATTO

Il 14.08.2018 formulava istanza di accesso alla documentazione inviata dall'Amministrazione resistente al Direttore della Psichiatria dell'ospedale di, Dott. e al dirigente del S.e.r.t. di, Dott.ssa

L'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso, poiché i documenti richiesti sono atti di polizia giudiziaria e non atti amministrativi.

In ragione del diniego opposto dall'Amministrazione il ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

L'Amministrazione con memoria del 9.10.2018 faceva presente che gli atti erano convogliati nel fascicolo della Procura della Repubblica di recante il nr. Rg. / Mod.

La Commissione, nella seduta del 23 ottobre 2018, avendo l'Amministrazione dedotto che documentazione era stata trasmessa all'Autorità giudiziaria, riteneva necessario che l'istanza di accesso del ricorrente fosse trasmessa all'Autorità stessa affinché si potesse pronunciare sull'esistenza o meno di ragioni di segretezza idonee a negare l'accesso ai sensi dell'art. 329 c.p.p., salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Con nota di data 3.12.2018 l'Amministrazione rappresentava che l'Autorità Giudiziaria ha concesso il nulla osta al rilascio di copia ed ha pertanto trasmesso le cinque note che possono essere rilasciate al sig. (allegati da 3 a 7 della missiva).

DIRITTO

La Commissione prende atto dell'invio della documentazione allegata alla nota del 3.12.2018, della quale dispone la trasmissione al ricorrente da parte della Segreteria, ritenendo così cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita la Segreteria a trasmettere al ricorrente la documentazione inviata dalla amministrazione, così dichiarando il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: Impresa Edile S.r.l., in persona del legale rappresentante
contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

....., in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Edile S.r.l., essendo interessato ad un ricorso in autotutela amministrativa depositato al Comune di il 15.5.2018 con protocollo nr., deduce di aver presentato in data 9/7/2018 all'Amministrazione resistente una richiesta formale di accesso.

Stante il silenzio rigetto dell'istanza, il ricorrente ha adito in data 21/9/2018 la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla parte ricorrente, la Commissione osserva quanto segue.

Non risulta prodotta l'istanza di accesso debitamente protocollata dall'Amministrazione resistente, e, pertanto, si invita la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire la documentazione, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale Ordinario di

FATTO

L'Avv., avendo con vari esposti denunciato gravi violazioni di legge perpretate dal Giudice di Pace di Dott.ssa nell'ambito dello svolgimento delle funzioni giudiziarie, in data 25.10.2018 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti del procedimento amministrativo instaurato a seguito della presentazione da parte dell'accedente del quarto esposto di data 11/4/2018 a carico della Dott.ssa

L'Amministrazione negava l'accesso con provvedimento ritirato dall'istante in data 5 novembre 2018, con cui evidenziava che erano state assunte le determinazioni ritenute più opportune e *“che le doglianze possono e debbono trovare tutela con gli strumenti giuridici a tanto predisposti, rispetto ai quali non appare utile la conoscenza della documentazione richiesta.”*

L'Avv. adiva nei termini la Commissione al fine di ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Per veniva memoria della Commissione in cui si ribadiva la legittimità del diniego di accesso, non sussistendo l'interesse ex L. 241/90.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla dott.ssa quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

FATTO

Il 9.7.2018 formulava all'Amministrazione resistente istanza di accesso FOIA ed estrazione copia della seguente documentazione: copia permesso di costruire n.2 in riferimento alla pratica edilizia n. -..... prot.n.

Il successivo 17.9.2018, il ricorrente presentava sempre al Comune di altra istanza accesso civico generalizzato di visione ed estrazione copia della seguente documentazione: 1) copia dei verbali di tutte le adunanze tenute dal Nucleo di Valutazione dell'estinto Comune di (.....) tra il 23/02/2016 ed il 14/02/2018; 2) copia delle seguenti fatture/ricevute/parcelle presentate dai componenti del Nucleo di Valutazione dell'estinto Comune di relativamente all'espletamento delle loro funzioni specificatamente individuate nella richiesta di accesso.

Il 18.10.2018, con prot., il Comune di (.....), in relazione all'ultima istanza di accesso rilevava che *“gli atti richiesti non sono riferibili all'accesso civico generalizzato in quanto gli unici atti del Nucleo di Valutazione che obbligatoriamente devono essere pubblicati riguardano certificazioni e attestazioni del rispetto degli obblighi di pubblicazione o di validazione del ciclo della performance.”*.

Avverso detto provvedimento parte ricorrente provvedeva ad inoltrare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione e Corruzione del Comune di

Il 20.9.2018, il ricorrente presentava al Comune di (.....) altra istanza FOIA. In particolare, il dopo aver dato atto che il 30.1.2014, con Deliberazione n. /..... la Corte dei Conti -Sezione Regionale di Controllo per la, chiedeva all'ex Amministrazione Comunale dell'estinto Comune di di comunicare *“la verifica della potenziale esposizione debitoria conseguente all'eventuale esito negativo del contenzioso in essere”*, chiedeva copia della documentazione in oggetto elaborata e trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

L'Amministrazione resistente non dava alcun riscontro a tale richiesta.

Il 24.9.2018, il presentava al Comune di altra richiesta FOIA di visione ed estrazione copia della ulteriore seguente documentazione: 1) ammontare dei crediti scaduti e non pagati vantati dalla Società Enel Energia spa (e sue eventuali società collegate/controllate) nei confronti dell'estinto Comune di alla data del 31 marzo 2018 e riguardante la fornitura di energia elettrica.

Anche a tale richiesta l'Amministrazione resistente non dava alcuna risposta entro i 30 giorni previsti dalla legge.

Il 26.10.2018, il ricorrente inoltra Responsabile della Prevenzione alla Corruzione del Comune di, in relazione a quest'ultime richieste (esposizione debitoria del Comune, crediti Enel), ulteriore istanza di riesame alla quale non seguiva alcuna risposta.

In ragione di tutto quanto sopra il ricorrente ha adito la Commissione affinché *“riesamini il caso e, valutata la illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione Comunale di (.....), ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assuma le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato”*.

DIRITTO

La scrivente rileva la propria incompetenza ad esaminare il presente gravame atteso che tutte le istanze in questione sono state proposte, per la tutela del diritto di accesso civico previsto e disciplinato dal d.lgs. n. 33 del 2013, modificato dal d.lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97.

Orbene, l'art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, così come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97 del 2016, stabilisce che *“nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”*.

Nel caso di specie, infatti, parte ricorrente in relazione a due istanze ha presentato richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Né le istanze di accesso possono essere convertite e alle medesime possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui alla disciplina di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990, in quanto non è specificato l'interesse qualificato, sotteso alle varie richieste di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

....., attualmente Dirigente di II fascia in servizio presso il Ministero della Difesa - Stato Maggiore dell'Esercito, con incarico non generale di Capo della Segreteria della Commissione di avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, rappresentata e difesa dall'avv. con pec del 28/9/18 faceva pervenire all'Amministrazione della Giustizia, Direzione Generale del personale e della formazione, un'istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 a documenti connessi ad una procedura di interpello per il conferimento di incarichi nelle posizioni dirigenziali di seconda fascia, a cui la dr. ha partecipato nelle strutture periferiche del Ministero di Giustizia, indicando come posti l'Ufficio del giudice di Pace di ed il Tribunale di Sorveglianza di, indetto con pubblicazione del 6/12/2017.

Con l'istanza di accesso la dott.ssa ha richiesto di "avere copia della documentazione connessa all'istruttoria della propria domanda di partecipazione, dell'eventuale richiesta di nulla osta all'Amministrazione di provenienza e di quant'altro ivi presente, compreso il provvedimento conclusivo del procedimento riguardante la suddetta istanza".

La ricorrente ha posto a fondamento l'interesse personale ad acquisire copia della suddetta documentazione stante la possibilità di svolgimento di un lavoro professionale per il quale è ampiamente qualificata.

Formatosi il silenzio-rigetto, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, quest'ultima ha adito la Commissione affinché assuma le conseguenti determinazioni ex art. 25 Legge 241/90.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha dedotto che all'istanza di accesso è stato dato riscontro in data 4/10/2018.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario, ai fini del decidere, tenuto conto di quanto rappresentato dall'amministrazione resistente conoscere da parte ricorrente se abbia ricevuto la nota del 4.10.2018 e se si ritenga soddisfatta.

Nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita la ricorrente a precisare se abbia ricevuto la nota del 4.10.2018 e se si ritenga soddisfatta, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tangenziale di S.p.a.

FATTO

Secondo quanto dedotto nel ricorso alla Commissione, il 26.9.2018 inoltrava alla Tangenziale di S.p.A. richiesta di accesso relativa ai seguenti atti:

Appalto n. - Contratto rep. del 21.03.2013 - Lavori di adeguamento alla nuova normativa sismica e di riqualificazione statica del viadotto “.....”, opera n° posta al Km+..... della Tangenziale di, ivi comprese le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo “.....” - stralcio - Completamento intervento opere n° e n° e segnatamente atto dispositivo o ordine di servizio con il quale la stazione appaltante ha disposto l'esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento addendum redatto dal coordinatore per la sicurezza.

In ragione del silenzio rigetto opposto dall'Amministrazione parte ricorrente adiva nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

Nella seduta del 29 novembre 2018, la Commissione, osservava che non risultava prodotta l'istanza di accesso, essendo il relativo contenuto stato semplicemente trascritto nel ricorso alla Commissione e, pertanto, invitava la parte ricorrente a fornire copia della stessa.

Parte ricorrente aveva infatti prodotto le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della pec con cui era stata inoltrata l'istanza di accesso.

La Commissione chiedeva altresì a parte resistente se detenesse la documentazione richiesta dal

In data 10/12/2018 il trasmetteva un'istanza di accesso datata 6/10/2018, non senza rimostranze avverso la decisione della Commissione, in quanto a suo dire “*il documento era presente all'interno dell'allegato all'istanza presentata ...sotto forma di messaggio “EML”*” e manifestando critiche all'ordinanza istruttoria, in quanto la mancata percezione del documento da parte della Commissione dilatava ulteriormente i tempi di acquisizione del documento.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza di accesso inoltrata da parte ricorrente, di identico contenuto rispetto a quanto dedotto nel ricorso, è di data differente da quella menzionata nel ricorso alla

Commissione: l'istanza di accesso prodotta è del 6.10.2018, mentre quella menzionata nel ricorso è del 26.9.2018.

Si trascrive il contenuto del ricorso di *“il 26.09.2018 ho inoltrato alla Tangenziale di”*.

La Commissione osserva altresì che non è stata adempiuta l'ordinanza istruttoria del 27/10/2016 da parte di Tangenziale di S.p.a.

Nelle more dell'adempimento dell'incombente istruttorio del 29 novembre 2018, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita le parti ad adempiere all'ordinanza istruttoria del 29 novembre 2018 e segnatamente parte ricorrente a fornire copia dell'istanza di accesso del 26.9.2018 e la società resistente a precisare se detenga la richiesta documentazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

FATTO

Il 27.9.2018, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, nella sua qualità di rappresentante del sindacato, formulava al Ministero dell'Interno istanza di accesso e rilascio copia della seguente documentazione: “*atto di federazione Polizia, incartamenti a propria firma a far data dal 2/6/2018*” al fine di visionare i documenti inviati e a firma dello stesso istante.

L'istanza era conseguenza del fatto che, a seguito di controversie interne al sindacato, l'Amministrazione resistente aveva individuato, erroneamente, quale suo interlocutore rappresentante della Federazione sindacale, persona diversa dall'istante.

Il 4 ottobre 2018 l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul duplice presupposto che, quanto alla richiesta dell'atto di Federazione a firma di, la stessa sarebbe stata esaminata dopo la scadenza dei termini per proporre osservazioni da parte dei controinteressati partecipanti alla sottoscrizione dell'atto, quanto alla restante documentazione era stata indicata genericamente e pertanto occorreva indicare gli estremi dei documenti di interesse.

Il 17/10/2018 il specificava che l'istanza era rivolta a visionare le richieste di permesso cumuli e/o distacchi richiesti all'Amministrazione resistente a far data dal 24 giugno 2018.

Il 25/10/2018 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso, ritenendola non suscettibile di trattazione, perché interferente con l'operato della magistratura.

Avverso il provvedimento di rigetto parte ricorrente ha adito la Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha precisato che in pendenza di un giudizio civile presso il Tribunale di, volto a chiarire in sede giurisdizionale i dibattuti profili di governance, si rimaneva in attesa delle decisioni del giudice.

DIRITTO

La Commissione, quanto al documento a firma di, rileva la presenza di un soggetto controinteressato all'ostensione, cui si riferisce la documentazione domandata. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica del ricorso alla Commissione al controinteressato secondo il combinato

disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera c). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi parzialmente inammissibile.

Quanto alle richieste di permesso cumuli e/o distacchi richiesti all'Amministrazione resistente a far data dal 24 giugno 2018, la Commissione ritiene sussistente il diritto del ricorrente all'accesso, dovendosi qualificare l'interesse vantato quale endoprocedimentale, come tale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/90.

In secondo luogo, la Commissione rileva che ai sensi del comma 7 dell'art. 24 L. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Né la pendenza di un giudizio civile costituisce causa di esclusione dal diritto di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b), e comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006.

Per il resto lo accoglie, invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: ed altri

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale –

FATTO

Il 4.10.2018, e in qualità, rispettivamente, di rappresentante sindacale della di, della di e della di inoltravano all'Amministrazione resistente istanza di accesso e rilascio copia della seguente documentazione: *“Informativa Successiva a.s. 2017-2018 recante i nominativi del personale che ha ricevuto i compensi attinti dal FIS [Fondo Integrativo d'Istituto], gli incarichi conferiti e la quota del Fondo erogata a ciascun dipendente per lo svolgimento degli incarichi stessi”*.

Gli istanti motivavano l'istanza rilevando che le informazioni richieste erano necessarie a consentire alle stesse la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto sull'utilizzo delle risorse precisando, altresì, che le informazioni eventualmente rese non sarebbero state divulgate se non in sedi istituzionali e solo ove strettamente necessario, con conseguente utilizzo solo per fini propri.

L'Amministrazione resistente non ha riscontrato la suddetta istanza nel termine di 30 giorni.

I ricorrenti adiscono questa Commissione al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del rigetto tacito.

In particolare, i ricorrenti osservano che la loro legittimazione discende dall'essere enti esponenziali di interessi diffusi, quali sono le organizzazioni sindacali essendo la domanda di accesso volta tutelare le prerogative del sindacato stesso.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione, che ha evidenziato che vi è stato un avvicendamento tra dirigenti scolastici e che le O.O.SS. sono state informate che i documenti sarebbero stati messi loro a disposizione nella riunione sindacale del 14.12.2018.

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione dell'Amministrazione, facendo in ogni caso rilevare come il ricorso risulti meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto la ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

PQM

La Commissione prende atto della comunicazione della parte resistente, accogliendo a fini cautelativi, il ricorso.

Ricorrente: - Organizzazione di Volontariato

contro

Amministrazione resistente: Direzione della Casa Circondariale “.....” di

FATTO

Il 14.10.2018, in qualità di legale rappresentante della “..... - Organizzazione di Volontariato” presentava alla Direzione della Casa Circondariale “.....” di istanza di accesso ed estrazione copia, tra gli altri, dei seguenti atti:

1. fatture e/o documenti contabili, compresi eventuali giustificativi e/o ordini di spesa e/o ordini di pagamento/liquidazione relativi ai rapporti con la Pubblica Assistenza di a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’atto di stipula per l’affidamento del servizio oggetto di indagine di mercato (20 agosto 2018);
2. atti-report-tabelle-schemi da cui si evince, per ciascun servizio svolto oggetto di rendicontazione di cui al precedente punto 1, i dati costituenti la base di calcolo (orari inizio e fine, orari di percorrenza, km percorsi, tempi di sosta, destinazione, targa ambulanza) e quanto necessario per l’applicazione della tariffa, con espressa menzione che in caso di dati sensibili si sarebbero potuti omettere;
3. atti relativi e contenenti le “sopraggiunte disposizioni in ordine all’effettiva competenza economica dei trasferimenti mediante ambulanza verso luoghi di cura” da cui emerge che “l’onere del servizio debba essere sempre a carico dell’Amministrazione Penitenziaria”, come indicato nella nota della Direzione della Casa Circondariale “.....”, prot. n. del 24.9.2018.

L’istanza così proposta era motivata dalla necessità di verificare la corretta applicazione delle norme di gara (trasporto detenuti in ambulanza) che avevano condotto illegittimamente, a parere della ricorrente, l’affidamento del predetto servizio alla “.....”

Il 16.11.2018 l’Amministrazione resistente rigettava l’istanza con riferimento alla documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 in ragione del parere negativo espresso dalla controinteressata di, la quale rilevava che le informazioni richieste attengono ad un rapporto negoziale tra le parti contrattuali e non al preliminare procedimento amministrativo.

L’Amministrazione rigettava pertanto l’istanza, anche in relazione al fatto che gli atti oggetto della richiesta di accesso non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria e che, in presenza dell’opposizione del controinteressato, la loro divulgazione comporterebbe un pregiudizio commerciale a quest’ultima. La richiesta di accesso veniva accolta relativamente ai documenti di cui al precedente punto 3.

Parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità del provvedimento di parziale rigetto dell'istanza di accesso.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla di quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b) e comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale della

FATTO

Il 30.10.2018, presentava all'Agenzia resistente istanza di accesso e estrazione copia dei documenti patrimoniali/finanziari contenuti all'interno dell'Anagrafe Tributaria facenti capo alla sig.ra

La suddetta istanza era finalizzata ad accertare i dati della da produrre nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi pendente presso il Tribunale di

Il 7.11.2018 la resistente negava l'accesso in quanto occorre la specifica autorizzazione del Giudice del Tribunale di ai sensi del combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c., in aderenza ai principi enunciati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. / pubblicata il 13 luglio 2017.

Avverso tale provvedimento il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

L'Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire memoria, ribadendo la legittimità del provvedimento di diniego.

DIRITTO

Al ricorso risulta allegata, come disposto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del D.P.R. 184/2006, copia della ricevuta di invio del medesimo alla controinteressata (datata 4 dicembre u.s.) ma non si ha ancora certezza in merito all'avvenuta consegna della raccomandata stessa e quindi sulla decorrenza dei termini per la presentazione di proprie memorie e/o di una eventuale motivata opposizione. Pertanto la Commissione ritiene necessario sospendere la decisione fino allo spirare dei predetti termini ed invita il ricorrente ad inviare alla scrivente copia della ricevuta di avvenuta consegna del ricorso alla controinteressata, rimanendo medio tempore interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione fino allo spirare dei termini per la presentazione di eventuale motivata opposizione o memorie da parte della terza

controinteressata, invitando la ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Difensore civico per la Regione

FATTO

Il Sig. ha formulato un'istanza di accesso agli atti diretta al Difensore civico regionale, finalizzata ad ottenere copia della *e-mail* del 30.09.2018 della spa con i relativi allegati, mail inoltrata dalla società al Difensore civico, nell'ambito di un ricorso in materia di accesso avente ad oggetto gli atti attestanti la notifica di cartelle pagamento emesse per conto dell'Ente impositore Comune di e riguardanti l'istante n.q. di erede del defunto padre.

Il Difensore civico riscontrava l'istanza deducendo che essa si riferiva ad una *e-mail* che era indirizzata dalla società allo stesso, il quale, tuttavia, deducendo di non averla mai ricevuta, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Difensore civico ha depositato una memoria in cui preliminarmente dubita della competenza della Commissione a decidere il ricorso e, nel merito ne denuncia l'inammissibilità o l'infondatezza, ricostruendo dettagliatamente la vicenda, anche in relazione alle numerose istanze già rivolte dal ricorrente al Difensore civico sulla medesima questione.

DIRITTO

La Commissione, ritiene, preliminarmente di dover valutare la propria competenza.

Nel caso di specie l'istanza di accesso è diretta al Difensore civico regionale ed aveva ad oggetto gli atti relativi ad un ricorso amministrativo dallo stesso deciso su domanda del ricorrente.

In tale contesto, il Difensore civico assume la veste di Amministrazione destinataria di un'istanza di accesso per cui, in caso di diniego espresso o tacito, la competenza a decidere il ricorso è senz'altro da attribuire a questa Commissione, come forma di tutela giustiziale alternativa al ricorso giurisdizionale. Ciò anche tenuto conto che, trattandosi di Difensore civico regionale, non esisterebbe un'autorità amministrativa a livello regionale suscettibile di essere adita in via amministrativa.

Nel merito la Commissione, pur prendendo atto di quanto chiarito dal Difensore civico, rileva che il ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto la mail in contestazione, per cui, nell'ipotesi in cui tale *e-mail* fosse stata diretta anche al Difensore civico, l'istante avrebbe diritto ad accedere agli atti richiesti, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in

quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Per quanto sopra il ricorso appare fondato con invito al Difensore civico a trasmettere all'istante la e-mail della del 30.09.2018, con i relativi allegati, ove effettivamente pervenuta nell'ambito del ricorso amministrativo di cui alla decisione n. del 16 ottobre 2018.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Difensore civico per la Regione

FATTO

Il Sig. ha formulato un'istanza di accesso agli atti diretta al Difensore civico regionale, finalizzata ad ottenere copia delle relate di notifica delle cartelle e delle intimazioni dirette agli eredi del Sig., emesse dalla S.p.A. per conto dell'Ente impositore Comune di, asseritamente prese in considerazione nella decisione n. del 16/9/2018 emessa dal Difensore civico.

Il Difensore civico riscontrava l'istanza deducendone l'inammissibilità ed il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Difensore civico ha depositato una memoria in cui preliminarmente dubita della competenza della Commissione a decidere il ricorso e, nel merito ne denuncia l'inammissibilità o l'infondatezza, ricostruendo dettagliatamente la vicenda, anche in relazione alle numerose istanze già rivolte dal ricorrente al Difensore civico sulla medesima fattispecie.

DIRITTO

La Commissione, ritiene, preliminarmente di dover valutare la propria competenza.

Nel caso di specie l'istanza di accesso è diretta al Difensore civico regionale ed aveva ad oggetto gli atti relativi ad un ricorso amministrativo dallo stesso deciso su domanda del ricorrente.

In tale contesto, il Difensore civico assume la veste di Amministrazione destinataria di un'istanza di accesso per cui, in caso di diniego espresso o tacito, la competenza a decidere il ricorso è senz'altro da attribuire a questa Commissione, come forma di tutela giustiziale alternativa al ricorso giurisdizionale. Ciò anche tenuto conto che, trattandosi di Difensore civico regionale, non esisterebbe un'autorità amministrativa a livello regionale suscettibile di essere adita in via amministrativa.

Nel merito la Commissione, preso atto della memoria del Difensore civico, ritiene il ricorso inammissibile atteso che l'istanza di accesso costituisce il tentativo di rimettere in discussione la decisione presa dal Difensore civico a seguito del ricorso proposto dal Sig., decisione che non risulta impugnata in sede giurisdizionale.

Sotto altro profilo l'istanza contiene la richiesta di "attestazioni" di fatti o circostanze dichiarate al Difensore civico delle controparti del, richiesta che esula dalla disciplina dell'accesso agli atti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A. (fascicolo n.).

L'Autorità ha rigettato l'istanza rilevando di avere a suo tempo già messo a disposizione del richiedente quanto in suo possesso.

Il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse in numerose precedenti decisioni su questione analoga).

Nel merito la Commissione ritiene il ricorso inammissibile in quanto analogo a quello già deciso nella riunione del 26 aprile 2017, anch'esso avente ad oggetto la richiesta della documentazione istruttoria di cui al fascicolo n.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti detenuti dall'Amministrazione nell'ambito di un procedimento che lo ha visto contrapposto alla S.p.A. (fascicolo n.).

L'Autorità ha riscontrato l'istanza richiamando le sue precedenti comunicazioni del 18 luglio e del 4 ottobre 2018, ed avverso tale provvedimento il Sig. ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

L'Autorità ha depositato una memoria in cui sostiene che, nei suoi confronti non sarebbe applicabile la tutela giustiziale affidata dalla legge a questa Commissione, in ragione della sua natura di Autorità indipendente e, pertanto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono condivisibili gli assunti dell'Autorità in ordine all'inapplicabilità nei suoi confronti della tutela giustiziale prevista dalla legge in caso di diniego, espresso o tacito del diritto di accesso, essendo sul punto pacifica l'applicabilità dell'art. 24 della l. 241/90 siccome espressamente richiamato dal precedente art. 23 della stessa legge, ivi compresa la possibilità per gli interessati di adire questa Commissione (si richiamano sul punto le considerazioni espresse in numerose precedenti decisioni su questione analoga).

Nel merito la Commissione, in mancanza di chiarimenti puntuali dell'Autorità circa i documenti già trasmessi all'istante, ritiene in via cautelativa di accogliere il ricorso e che l'istante abbia diritto ad accedere agli atti richiesti, ove effettivamente esistenti e detenuti dall'Autorità, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso invitando l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente : Comune di

FATTO

Con istanza presentata al Comune di il 5 ottobre 2018, abitante in quel comune in via, ha chiesto l'accesso alla documentazione concernente l'installazione di antenne di telefonia mobile ubicate sul tetto di un edificio prospiciente alla suddetta abitazione e le emissioni elettromagnetiche scaturenti da quelle medesime antenne.

Con nota del 24 ottobre 2018 il Comune ha evidenziato la propria impossibilità di reperire materialmente gli atti ai quali il vorrebbe accedere, in assenza di indicazioni di quest'ultimo riguardo al progetto di installazione di quelle antenne ed alla correlativa autorizzazione a tale installazione.

Assimilando tale risposta ad un diniego di accesso, con ricorso proposto il 16 novembre 2018 il ha adito questa Commissione.

Con memoria dell'11 dicembre 2018 il Comune di ha ribadito il proprio orientamento: che però, ad avviso di quell'Amministrazione, non configurerebbe un diniego di accesso.

DIRITTO

Preliminarmente, ancorché il ricorso avverso un diniego di accesso proveniente da un ente locale sia devoluto al difensore civico presso la regione di riferimento, la circostanza che in tale difensore civico non risulti attualmente istituito induce questa Commissione ad affermare la propria competenza nel caso di specie, onde colmare la carenza di tutela che altrimenti si configurerebbe.

Appare altresì indubbio come la risposta del Comune di equivalga ad un diniego di accesso: perché, a prescindere dalla legittimità (o meno) della risposta stessa, l'effetto di quest'ultima si sostanzia nel non consentire l'immediato soddisfacimento dell'istanza di accesso a cui quella risposta risulta riferita.

Nel merito deve osservarsi che il *locus* in cui sono installate le antenne di telefonia mobile alla cui documentazione è riferita l'istanza di accesso viene individuato, nell'istanza stessa, nell'edificio ubicato "... all'incrocio tra via e via; e viene altresì evidenziata la contiguità spaziale tra quell'edificio e l'abitazione dell'istante medesimo. Inoltre, asseritamente, a quell'istanza sono state allegate alcune fotografie delle antenne medesime.

Perciò, oltre a risultare sufficientemente circostanziata, l'istanza di accesso appare riferita proprio

alla documentazione di cui l'Amministrazione resistente vorrebbe che l'istante stesso fornisse gli estremi: i quali, invece, è del tutto ovvio che siano ignoti al ricorrente stesso, proprio a questo fine risultando proposta l'istanza in argomento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università Politecnica delle

FATTO

Con istanza presentata il 22 settembre 2018, padre di e di, ha chiesto all'Università Politecnica delle l'accesso agli atti "... riguardanti l'effettiva iscrizione ..." delle figlie stesse presso quell'Università, nonché "... gli esami sostenuti e superati ..." da ciascuna di loro: deducendo, a riprova dell'interesse a tale invocato accesso, il proprio "... obbligo di contribuire alle spese per gli studi universitari ..." delle due figlie ed allegando la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in costanza del quale esse erano nate.

Con nota priva di data l'Amministrazione ha negato l'accesso: a causa sia dell'opposizione formulata da ambedue le figlie, notiziate dell'istanza dall'Università stessa nella loro qualità di controinteressate; sia della mancata inclusione delle spese universitarie tra "... quelle straordinarie per le quali è previsto un rimborso".

Avverso tale provvedimento di rigetto il, con atto datato 20 novembre 2018, ha proposto ricorso all'..... regionale: il quale ha però inoltrato tale ricorso a questa Commissione, reputando ascrivibile a quest'ultima la competenza sul medesimo.

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 14 dicembre 2018 l'Amministrazione resistente ha ribadito le ragioni del proprio diniego, tra l'altro allegando copia di tale provvedimento (recante la data del 9 novembre 2018).

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 186/2004: non essendovi stata allegata la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso stesso alle due figlie maggiorenni, palesemente controinteressate rispetto all'istanza di accesso *ex* art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990 e già individuate al momento dell'istanza medesima.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS – Ufficio di (.....)

FATTO

Con istanza inviata all'ufficio INPS di (.....) il 25 ottobre 2018, dipendente della Regione e "... coniuge convivente di soggetto con *handicap* in situazione di gravità accertata ..." *ex* art. 4 comma 1 della legge n° 104/1992, ha chiesto l'accesso agli "... atti presupposti/susseguenti [ad una] domanda di congedo straordinario ..." *ex* art. 42 comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001 da lei presentata il 19 ottobre 2018: domanda la quale faceva seguito ad altra analoga che la aveva presentato il 14 settembre 2017 e che, però, era rimasta inevasa.

Lamentando che a quell'istanza di accesso non fosse stato dato alcun riscontro dall'INPS entro i successivi trenta giorni e che si fosse perciò formato il silenzio rigetto, con ricorso presentato il 29 novembre 2018 la ha adito questa Commissione.

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 12 dicembre 2018 l'Amministrazione resistente ha evidenziato che la competenza riguardo alla concessione del congedo straordinario in favore di un dipendente pubblico, quale appunto l'odierna ricorrente, andrebbe ascritta alla P.A. di appartenenza del dipendente stesso e non già all'INPS.

DIRITTO

Indipendentemente dalla circostanza che l'INPS si reputi incompetente riguardo alla concessione del congedo straordinario ai fini del quale la ha presentato domanda il 14 settembre 2017 ed il 19 ottobre 2018, in virtù del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990 sussiste comunque il diritto della ricorrente stessa ad accedere agli atti del procedimento riguardante tali sue domande: delle quali la più risalente costituisce il presupposto logico di quella più recente.

Tale diritto sussiste anche qualora quel procedimento fosse stato concluso dall'Amministrazione resistente con un provvedimento, a cui l'odierna ricorrente avrebbe parimenti diritto di accedere, di incompetenza dell'INPS stesso o di trasmissione degli atti alla diversa P.A. asseritamente competente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare tempestivamente l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) di

FATTO

Con istanza presentata all'ITL di -, amministratrice di sostegno di e destinataria (in tale qualità) di una contestazione per violazioni amministrative massale con verbale emesso da quel medesimo Ispettorato il 14 settembre 2018, ha chiesto l'accesso alle dichiarazioni, richiamate in quel medesimo verbale, che erano state rese all'ITL stesso da due lavoratrici (..... e).

Con nota del 5 novembre 2018 l'ITL ha negato l'accesso, affermando che "... la documentazione richiesta non è presente nel fascicolo ..." e, comunque, rilevando come le notizie acquisite nel corso dell'attività ispettiva risultino sottratte all'accesso.

Avverso tale diniego la, con ricorso presentato il 30 novembre 2018, ha adito questa Commissione.

Con memoria dell'11 dicembre 2018 l'Amministrazione resistente ha ribadito che durante l'attività ispettiva sfociata nel verbale emesso a carico della non erano "... state acquisite le dichiarazioni ..." rese dalla e dalla

DIRITTO

Nel verbale di accertamento da cui ha preso le mosse l'istanza di accesso viene affermato che l'esistenza di un rapporto di collaborazione domestica asseritamente intercorso tra la ed un terzo (di nome) era stata desunta dall'ITL "sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori che hanno prestato la propria attività in favore della ..." stessa: ossia, appunto, la e la

Tuttavia non viene precisato che riguardo a quelle dichiarazioni sia stato redatto un verbale.

Perciò, a prescindere da quali possano essere (in un eventuale contenzioso fra l'odierna ricorrente e l'ITL, avente ad oggetto quel verbale o gli ulteriori provvedimenti ad esso conseguenti) le conseguenze probatorie di tale riferita omissione, di per sé quest'ultima comporta il rigetto del ricorso: perché avente ad oggetto atti o documenti materialmente inesistenti.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Guardia di Finanza – Comando Interregionale

FATTO

Il Luogotenente della Guardia di Finanza ha presentato un'istanza di accesso all'Amministrazione che è stata decisa con la nota/..... del 17 ottobre 2018 con la quale il Comandante Interregionale dell'Italia ha autorizzato l'accesso - per motivi di economicità dell'azione amministrativa – *“ai restanti documenti afferenti al procedimento amministrativo avviato in seguito all'istanza di conferimento datata 16 marzo 2018, formati dopo l'ultimo atto già visionato e fino al provvedimento finale che lo ha concluso”*, rigettandola con riferimento alla richiesta di accesso agli atti relativi al colloquio del 27/6/2018 con il Comandante Interregionale.

Avverso tale provvedimento il Lgt ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta memoria da parte dell'Amministrazione che ricostruisce dettagliatamente la vicenda e chiede il rigetto del ricorso.

Anche il ricorrente ha depositato un'integrazione del ricorso con produzione documentale.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento in relazione a tutti gli atti dei quali l'Amministrazione ha dichiarato di aver già consentito la presa visione in quanto, ai sensi dell'art. 22 lett. a) della legge 241/90 e dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 184/2006, deve essere consentita anche l'estrazione di copia della documentazione, come modalità di esercizio del diritto di accesso.

Per il resto, in relazione agli atti relativi al colloquio con i superiori del 27 giugno 2018, oggetto di un separato procedimento, diverso da quello oggetto dell'istanza di conferimento, il ricorso risulta infondato atteso che l'Amministrazione ha dedotto l'inesistenza di atti diversi dalla convocazione dell'istante, già a suo tempo notificata all'interessato.

PQM

La Commissione accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione, rigettandolo per il resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La sig.ra deduce di aver formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento per il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare dalla stessa avviato.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Commissione, nella seduta del 29 novembre 2018, invitava parte ricorrente a produrre copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui deduce di aver trasmesso l'istanza di accesso (che non risultavano allegate al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Il legale dell'istante ha trasmesso la documentazione richiesta.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali la ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambasciata d'Italia di

FATTO

Il Sig. rivolgeva un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento avviato a seguito della presentazione di una richiesta visto di ingresso a seguito dell'ottenimento del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla competente Prefettura.

In particolare l'istante chiedeva di accedere *“agli atti endoprocedimentali contenuti nel fascicolo informatico del proprio assistito e in possesso dell'Ufficio Visti della Rappresentanza Consolare Italiana a, chiedendo in particolare di poter visionare tutti i documenti riguardanti la pratica in oggetto indicata in possesso di detto Ufficio Visti, compresa l'acquisizione della domanda inoltrata dall'agenzia delegata e delle eventuali comunicazioni intercorse con la stessa e conducenti all'evasione dell'istanza di Visto”*.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: INPS di Roma

FATTO

Il Sig. presentava all'INPS una richiesta di accesso ed estrazione di copia dalla seguente documentazione, relativa alla sua posizione previdenziale:

- *“Fascicolo atti amministrativi relativi alla richiesta di ricongiunzione da pensione d vecchiaia a pensione di anzianità, come a sentenza del Tribunale di Roma n/*
- *Fascicolo atti amministrativi relativi alla pensione di autonomo n.”*

Formatosi il silenzio-rigetto, l'istante ha adito la Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente in quanto parte dei procedimenti in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. deduce di aver formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso diretta a conoscere gli atti relativi al procedimento dallo stesso avviato nel corso dell'anno 2017, finalizzato alla concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che il ricorrente produca copia delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui deduce di aver trasmesso l'istanza di accesso (che non risultano allegate al ricorso) ed avverso la quale si sarebbe formato il silenzio rigetto impugnato in questa sede. *Medio tempore* i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere la documentazione di cui in motivazione, interrompendo *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stazione Carabinieri

FATTO

Il Dott., Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura della Regione, incaricato, ai sensi della Determinazione direttoriale/...../..... del 23.7.2015, della sottoscrizione finale delle pratiche di contributo del P.S.R. Regione Misura, formulava alla Stazione Carabinieri un'istanza di accesso avente ad oggetto la relazione redatta a seguito del sopralluogo richiesto in data 13 ottobre 2015.

Il Comandante della Stazione Carabinieri ha negato l'accesso con nota prot. n. del 7 novembre 2018 affermando quanto segue: *“si rappresenta che la scrivente Stazione, in merito ai fatti relativi ha debitamente notiziato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ricorrendone i presupposti stabiliti dall'art. 24 comma 6 c) della legge 241/90, la S. V. potrà rivolgersi alla citata Autorità Giudiziaria per l'eventuale rilascio di quanto richiesto”*.

Avverso il diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il ricorrente adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che la mera trasmissione di atti all'Autorità giudiziaria non è di per sé ostativa al diritto di accesso a meno che l'Amministrazione non deduca l'esistenza di atti soggetti a segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. in quanto redatti nell'ambito delle funzioni di polizia giudiziaria, circostanza che non è stata specificamente dedotta, oppure laddove si tratti di atti sottoposti a sequestro e quindi non più nella disponibilità dell'Ufficio.

Per quanto sopra, ai fini della decisione del ricorso la Commissione ritiene necessario che l'Amministrazione chiarisca tale circostanza e, in caso, richieda all'Autorità giudiziaria competente l'autorizzazione all'ostensione della relazione richiesta.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il Sig. rivolgeva al Ministero dell'interno un'istanza di accesso agli atti contenuti nel fascicolo riguardante la propria istanza presentata alla competente Prefettura, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Il Ministero ha riscontrato l'istanza con una nota in cui ha fatto genericamente riferimento ai termini di conclusione del procedimento, alle modalità attraverso cui è possibile assumere informazioni sullo stato della pratica, alla possibilità di esercitare l'accesso presso la Prefettura, concludendo con la richiesta di evitare l'*“avvio di meccanismi defatiganti richieste di notizie”* che costituiscono un aggravio per l'attività dell'Amministrazione

Avverso tale nota di riscontro l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente che, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990, l'interessato ha pieno diritto di richiedere ed ottenere copia degli atti che sono presenti nel fascicolo del procedimento che lo riguarda, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali.

Quanto alla possibilità, indicata dall'Amministrazione, di esercitare tale l'accesso presso la Prefettura, la Commissione osserva che trattasi di una risposta generica ed inidonea a soddisfare l'interesse dell'accidente.

Piuttosto, qualora, come sembra desumersi dalla nota dell'Amministrazione, gli atti istruttori relativi al fascicolo dell'istante fossero ancora in possesso della Prefettura, l'Amministrazione centrale sarebbe tenuta a provvedere, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Prefettura medesima, affinché possa provvedere a riguardo.

Per quanto sopra, ai fini della decisione del ricorso la Commissione ritiene necessario che l'Amministrazione chiarisca tale aspetto e provveda, eventualmente, a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Prefettura competente, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006.

Medio tempore sono interrotti i termini di legge per decisione del gravame.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti richiesti ed, eventualmente, a provvedere a trasmettere l'istanza di accesso del ricorrente alla Prefettura competente, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, interrompendo i termini per decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del – Settore Gestione risorse, Ufficio Contenzioso e Disciplina

FATTO

Il ricorrente dott., funzionario alle dipendenze della Direzione provinciale di dell'Agenzia resistente, con istanza del 15.11.2018 ha chiesto di conoscere il *curriculum vite* del dott. contenente gli incarichi di tutto il suo percorso professionale. Ciò in riferimento alla contestazione disciplinare prot. / della Direzione regionale, passata per competenza alla Direzione Regionale

L'amministrazione resistente, con provvedimento ricevuto dal ricorrente in data 27.11.2018, ha chiesto a quest'ultimo di precisare, entro il termine di 15 giorni, l'interesse giuridicamente rilevante sotteso alla richiesta di accesso. L'amministrazione, poi, ha invitato il dott. a recarsi presso gli uffici per prendere visione del carteggio al lui riferibile.

Il provvedimento citato è stato impugnato dal ricorrente innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta la memoria con la quale parte resistente chiarisce che il controinteressato dott. dirige un ufficio che non è competente in tema di procedimenti disciplinari. Rileva, inoltre, parte resistente che il presente gravame non è stato notificato al controinteressato.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato, dott. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Distrettuale di Disciplina – Corte di Appello di

FATTO

Il prof., genitore della minore, ha presentato un esposto nei confronti dell'avv. legale rappresentante della sig.ra, madre della comune figlia, a motivo del contenuto di una serie di atti giudiziari presentati nell'ambito del contenzioso avente ad oggetto i rapporti tra i genitori e la minore. Successivamente, con istanza del 28.09.2018, il prof. ricorrente ha chiesto di accedere ai documenti presentati dall'avvocato nel procedimento avviato a seguito della presentazione dell'esposto.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata in data 23.11.2018 innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame non è stato notificato alla controinteressata E' pervenuta memoria di parte resistente pervenuta in data 3.12.2018.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica alla controinteressata avv. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

Il Sig., in data 17 ottobre 2018, ha presentato al Ministero della Salute un'istanza d'accesso volta all'acquisizione degli atti del procedimento di selezione e nomina di esperti del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare indetta dal medesimo ministero. Motivava l'istanza con la finalità di valutare la correttezza e la trasparenza dell'operato dell'amministrazione.

L'Amministrazione adita emetteva provvedimento di diniego deducendo che *“l’iniziativa del Ministro, del tutto discrezionale, di promuovere con avviso pubblico sul Portale dell’Amministrazione l’invio di mere “manifestazioni d’interesse” a fare parte, in qualità di esperto, del Comitato tecnico sanitario e del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare allora di prossima ricostituzione avesse avuto carattere sperimentale e che, come preannunciato nel suddetto avviso, non avrebbe costituito alcun obbligo in capo all’Amministrazione medesima di designare i richiedenti. Si osserva, peraltro, che il D.P.R. 28 marzo 2013, n.44, concernente: “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute ai sensi dell’art.2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n.183», non prevede alcuna procedura selettiva o concorsuale per pervenire alla nomina dei componenti gli organi collegiali e pertanto l’iniziativa de qua utilizzata dall’Amministrazione, di permettere di dichiarare il proprio interesse, non è vincolante per la stessa. Per i motivi sopra esposti, la domanda non può trovare accoglimento”*.

Avverso tale provvedimento il sig. si è rivolto, nei termini, alla Commissione affinché riesaminasse il caso ex art. 25 legge 241/90 e assumesse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente la quale ribadisce le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto precisando ulteriormente quanto segue. Il Ministro ha inteso effettuare la più ampia ricognizione possibile dei soggetti in possesso dell'esperienza e della professionalità nelle materie indicate nell'Avviso senza tuttavia avviare alcuna procedura selettiva di tipo comparativo fra coloro che avessero manifestato il proprio interesse, né vincolarsi alle suddette manifestazioni per la relativa designazione.

Né l'avviso in questione conteneva alcun riferimento a procedure e/o criteri di valutazione (es. commissione, punteggi) da seguire per la designazione stessa, sicché è da escludere che sia stato ingenerato alcun affidamento in ordine all'assoggettamento delle manifestazioni di interesse ad una procedura di selezione pubblica di tipo comparativo e alle conseguenti garanzie procedurali. In assenza di una procedura selettiva avente carattere comparativo, quindi, i soggetti che hanno

manifestato il loro interesse non si vedono riconosciuta alcuna posizione giuridica soggettiva qualificata e, pertanto, non possono vantare alcun interesse tutelabile mediante l'accesso.

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. la Commissione, preso preliminarmente atto delle dichiarazioni della amministrazione resistente di non aver dato corso ad alcuna procedura selettiva - conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n.44 per la nomina di esperti componenti gli organi collegiali - osserva che, in ogni caso, una scelta se non comparativa, quanto meno informata sul panorama dei candidati è stata effettuata dalla amministrazione e l'istante, in quanto diretto interessato, ha diritto ad accedere alla documentazione ad essa relativa. Pertanto dovranno essere rese ostensibili le manifestazioni di interesse presentate, i curricula e la documentazione che è stata posta a base della scelta effettuata. Infatti, pur condividendo l'osservazione che tale scelta viene eseguita con un criterio discrezionale si rileva che l'interessato debba essere posto in grado di valutarne i parametri e le motivazioni, in un'ottica di trasparenza.

Si osserva inoltre che dovranno essere ostesi anche i provvedimenti relativi alla nomina degli esperti - quali decreti di nomina e compensi, nonché gli atti in essi richiamati - già soggetti *ex lege* ad obbligo di pubblicazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando provinciale – Reparto operativo – Nucleo informativo

FATTO

Il ricorrente, in data 8.08.2018, aveva chiesto di accedere alle pratiche che portano il numero di protocollo anno 2011 e 2015, ove esistenti, per le stesse motivazioni indicate nell'istanza del 15.01.2018; esponeva, il ricorrente che i documenti richiesti sono menzionati in altri documenti avuti in copia a seguito della presentazione della richiesta del 15.01.2018.

Il Comando resistente in data 16.08.2018, aveva trasmesso per competenza la richiesta ostensiva al Nucleo resistente, il quale ultimo, con provvedimento del 28.08.2018 aveva concesso l'accesso ai seguenti documenti:

- foglio n. /-..... datato 12.04.2016 originato dal Nucleo resistente stesso ed indirizzato al Comando Legione Carabinieri “.....” – Ufficio Personale –
- sentenze n. / emessa nei confronti del ricorrente dal Tribunale di il 3.03.2016, allegata al foglio /-..... del 12.4.2016 e trasmessa alla Legione Carabinieri

L'amministrazione aveva, poi, comunicato che presso il Nucleo non sono presenti pratiche/atti riconducibili al prot. /-..... del 27.1.2017 non essendo tale protocollo in uso presso il Nucleo in nessuno degli anni dal 2011 fino alla data del provvedimento di accoglimento. L'amministrazione aveva pertanto invitato il ricorrente a volersi recare presso gli uffici previo appuntamento telefonico nei 30 giorni successivi il provvedimento di accoglimento.

Il provvedimento del 28.08.2018 citato era stato impugnato innanzi la Commissione, la quale con decisione del 23.10.2018 con riferimento ai documenti già ostesi, dichiarava l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, relativamente ai documenti che l'amministrazione aveva dichiarato di non possedere, la Commissione respingeva il ricorso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Successivamente, in data 17.11.2018, il ricorrente ha presentato un'istanza revocatoria per essere la Commissione incorsa in un errore di fatto nell'individuazione dell'articolazione territoriale resistente dell'amministrazione. Aggiunge il ricorrente che l'affermazione secondo la quale il Nucleo informativo non possiederebbe pratiche/atti riconducibili all'indicato protocollo n. /-..... del 27.01.2017 per non essere il citato protocollo in uso al Nucleo, non sarebbe veritiera.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della richiesta revocatoria del ricorrente del 17.11.2018, procede all'esame del merito revocatorio. In particolare, la Commissione rileva di non essere incorsa in alcun errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 c.p.c. atteso che ha individuato quale amministrazione resistente anche la Legione Carabinieri, quale articolazione regionale dalla quale i singoli Comandi dipendono. Inoltre, la circostanza formulata dal ricorrente appare irrilevante rispetto all'ordito della motivazione della decisione della Commissione del 23.10.2018.

Infine, la Commissione si è espressa sulla base del provvedimento dell'amministrazione e, pertanto, non è incorsa in alcun errore di fatto risultante da documenti in atti. Qualora il ricorrente ritenga che le dichiarazioni dell'amministrazione non siano veritiere potrà far valere i propri diritti in sede giurisdizionale.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso in revocazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane – Monopoli – Direzione Interregionale – Ufficio delle Dogane di

FATTO

Il ricorrente dott., funzionario alle dipendenze dell'amministrazione resistente, ha partecipato alla procedura di interpello per la posizione di Responsabile della Sezione Operativa Territoriale di, indetta con nota del 22 maggio 2018. Dopo essere stato valutato inidoneo all'incarico, con istanza del 18.10.2018 ha chiesto di accedere ai documenti del procedimento, ivi compresi quelli inerenti le candidature per le altre aree o Sezioni Operative Territoriali – S.O.T. Ciò al fine di individuare i criteri in base ai quali è stato scelto il funzionario beneficiario dell'attribuzione dell'incarico e valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 16.11.2018 ha accolto l'accesso ad una parte dei documenti ossia:

1. istanza di partecipazione del dott.;
2. curriculum vitae del dott.;
3. istanza di partecipazione del dott.;
4. curriculum vitae del dott.;
5. nota del direttore ad interim dell'ufficio Dogane di n. / del 21.09.2018, ad eccezione delle parti omesse;
6. nota dell'11.10.2018 del Direttore interregionale ad eccezione delle parti omesse.

Mentre ha negato l'accesso ai documenti relativi agli incarichi per i quali il ricorrente non ha presentato la propria candidatura e, a seguito dell'opposizione del presunto controinteressato dott., al parere espresso dal direttore interregionale e dal direttore ad interim in merito alla candidatura del medesimo.

Il provvedimento citato è stato impugnato dal ricorrente innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta la memoria con la quale parte resistente chiarisce che il dott. ed il dott. hanno presentato la candidatura per la medesima posizione del ricorrente e che l'incarico è stato assegnato al primo. Afferma, inoltre, l'amministrazione che i due concorrenti rivestono la posizione di controinteressati nella procedura selettiva e che, pertanto, ha trasmesso loro la richiesta ostensiva affinché potessero opporsi. In effetti, il dott. si è opposto all'accesso al parere rilasciato dal

direttore ad interim e dal direttore interregionale. Chiarisce, inoltre, l'amministrazione che ciascun interpello costituisce un autonomo procedimento selettivo e che la scelta di procedere ad una gestione unitaria mediante indizione di un unico bando è motivata da esigenze di economicità.

DIRITTO

La Commissione ricorda che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, “nell’ambito di una procedura concorsuale deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati; ciò, in quanto i concorrenti, nel partecipare ad una competizione per propria natura di carattere comparativo, accettano l’uscita di tali atti dalla propria sfera personale e la loro acquisizione alla procedura; in modo che per detti documenti deve essere esclusa l’esigenza di riservatezza posta a tutela dei terzi concorrenti, che, partecipando ad una selezione concorsuale, hanno dato il loro consenso a confrontarsi in una procedura competitiva, nella quale assume rilievo determinante la maggior capacità di ogni concorrente” (T.A.R. Trentino Alto Adige - Bolzano – Sez. I, Sen. 13 dicembre 2011, n. 390). Pertanto, il ricorrente, quale partecipante alla procedura volata all’individuazione del Responsabile della Sezione Operativa Territoriale di, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai documenti degli altri due candidati. La Commissione rileva, poi, che il ricorrente non ha chiarito il nesso di strumentalità tra l’interesse defensionale sotteso all’istanza di accesso ed i documenti dei candidati alle altre posizioni di responsabilità.

PQM

La Commissione, in parte accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Commissariato Polizia di Stato “.....”

FATTO

La ricorrente, con istanza del 17.10.2018 ha chiesto di accedere ai documenti del procedimento scaturiti dall'esposto presentato nei suoi confronti dai coniugie

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata innanzi la Commissione in data 20.11.2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione resistente ha trasmesso alla Commissione il provvedimento del 21.11.2018, di accoglimento dell'istanza in questione, con il quale il Commissariato resistente ha invitato l'accedente a recarsi presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto del provvedimento con il quale l'amministrazione ha invitato la ricorrente a recarsi presso gli uffici per esercitare il chiesto accesso, rileva la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane Monopoli – Direzione Interregionale e – Ufficio delle Dogane di

FATTO

Il ricorrente, dipendente dell'amministrazione resistente, nel corso dell'anno 2017 ha ricevuto la sanzione disciplinare del rimprovero verbale, con la quale l'amministrazione invitava il ricorrente stesso a non derogare alla normale via gerarchica per la proposizione di problematiche concernenti attività istituzionali dell'Ufficio presso il quale presta servizio. Successivamente, il ricorrente ha chiesto di accedere, per via telematica, ai seguenti documenti:

1. relazione dal direttore della UD di in risposta alla nota protocollo del 7.11.2017, del Distretto di, ed eventuali note ad esse collegate;
2. eventuali altri documenti precedenti o successivi alle note citate nell'istanza di accesso, alla quale si rinvia;
3. ogni ulteriore documento al quale si rinvia *per relationem* negli atti che verranno consegnati.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone il ricorrente che la sanzione disciplinare del rimprovero verbale era stata comminata a seguito della trasmissione di una mail dal ricorrente stesso al Distretto di, con la quale evidenziava l'esistenza di immobili dell'Azienda Regionale Attività Produttive – A.R.A.P. disponibili per ospitare la nuova sede dell'ufficio di

Prosegue il ricorrente che nella sanzione è scritto che la mail in questione avrebbe causato un inutile disagio, atteso che le iniziative relative agli immobili citati erano già state intraprese e condotte infruttuosamente dalla Direzione di appartenenza del ricorrente tra il 2016 ed il 2017. Pertanto, chiarisce il ricorrente che i chiesti documenti sono volti a verificare l'esistenza di una delega al Direttore per la ricerca degli immobili ed i disagi effettivamente arrecati mediante la mail.

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione riepiloga la presente vicenda.

DIRITTO

La Commissione osserva che non appare sussistente un nesso di strumentalità tra le esigenze difensive manifestate dal ricorrente e la documentazione richiesta, configurandosi l'istanza in questione rivolta ad un controllo sull'operato dell'amministrazione stessa,

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto tecnico di

FATTO

La prof.ssa, docente a tempo indeterminato presso l'Istituto resistente, dopo avere ricevuto il provvedimento disciplinare prot. n. del 4.8.2018, in data in data 21 settembre 2018, ha chiesto di avere copia della contestazione di addebiti prot. n. del 9.7.2018, della memoria difensiva presentata in data 17.7.2018 e di tutti gli atti istruttori inerenti il procedimento disciplinare in questione, presso un indirizzo pec di uno studio legale.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria di parte resistente recante la data del 14.12.2018. Chiarisce l'Istituto scolastico di avere comunicato alla ricorrente, in data 2 ottobre, di non potere trasmettere i chiesti documenti all'indirizzo pec indicato, in assenza dell'elezione di domicilio presso lo studio legale ed in considerazione della natura sensibile dei dati personali contenuti nei documenti. Aggiunge l'amministrazione che la ricorrente, in data 19 ottobre, si è rifiutata di ricevere la busta chiusa contenente i chiesti documenti, sostenendo che l'amministrazione li avrebbe dovuti inviare all'indirizzo pec indicato nell'istanza di accesso. L'Istituto scolastico resistente ha allegato alla memoria il verbale delle operazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'amministrazione adita, contrariamente a quanto affermato da parte resistente, ha assentito la richiesta ostensiva concedendo alla ricorrente i chiesti documenti cartacei. Pertanto, la Commissione rileva l'infondatezza del presente gravame avverso l'asserita condotta inerte dell'amministrazione resistente, la quale ha accolto la richiesta ostensiva proponendo alla ricorrente la consegna *brevi manu* dei chiesti documenti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso infondato.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di

FATTO

L'ing. ricorrente, in data 15.10.2018, ha chiesto al Presidente del Tribunale di di accedere ai seguenti documenti:

- copia degli atti/verbali di nomina dei CTU, eseguiti nelle varie cancellerie del Tribunale di, dal 19/04/2012 al 15/10/2018;
- copia dei registri, tenuti presso le varie cancellerie, dai quali si evincano, le nomine effettuate ed i compensi liquidati dal 19/04/2012 al 15/10/2018;
- se presenti, copia di atti/verbali nei quali vengono riportati dalle varie cancellerie, il numero e/o le percentuali di incarichi ricevute da ogni CTU per ogni anno dal 19/04/2012 al 15/10/2018;
- se presenti copia (per come già avviene negli altri tribunali italiani) del totale degli incarichi assegnati per CTU e relativo compenso;
- qualsiasi atto necessario a comprendere la posizione del ricorrente rispetto al totale degli incarichi assegnati, ed agli altri colleghi CTU.

Motiva il ricorrente di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di al n. e di essere consulente tecnico del Tribunale di dal 19.04.2012, n. Benché consulente tecnico da diversi anni, il ricorrente lamenta di avere svolto solo due incarichi nel corso di tale periodo.

Aggiunge l'ing. che il Presidente del Tribunale ha il compito di vigilare che gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti, possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall'ufficio; inoltre il Presidente del Tribunale garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. A tale scopo, è predisposto un registro nel quale sono annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono ed i compensi liquidati da ciascun giudice.

Il Tribunale resistente, in data 18.10.2018, ha inoltrato all'accedente il precedente provvedimento di diniego del 6.03.2018 nel quale negava l'accesso in considerazione della mancanza di un interesse qualificato in capo al ricorrente per essere titolare di una mera aspettativa non azionabile.

La mail del 18.10.2018 è stata impugnata innanzi la Commissione, in termini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

La Commissione, con ordinanza del 29.11.2018, ha chiesto al ricorrente di trasmettere alla Commissione la precedente istanza di accesso in ordine alla quale il Tribunale resistente aveva emanato

il provvedimento di diniego del 6.03.2018, al fine di verificare la ricevibilità del presente gravame; ciò interrompendo nelle more i termini di legge.

Successivamente, il ricorrente ha trasmesso la precedente istanza di accesso del 4.03.2018, la quale effettivamente è analoga a quella oggetto del presente gravame.

DIRITTO

La Commissione rileva la tardività del gravame, per essere stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge dalla conoscenza del provvedimento di diniego del 6.03.2018; infatti, l'istanza di accesso del 15.10.2018 essendo analoga alla precedente del 4.03.2018, non vale a riaprire i termini per la presentazione del presente gravame.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di – Ufficio territoriale di, Direzione Regionale della – Ufficio servizi e consulenza

FATTO

Il ricorrente, ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990 e ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, ha chiesto di accedere ai modelli 770 semplificati e/o altra documentazione, se esistenti, comprovanti le esperienze di lavoro autonomo, occasionale o di qualunque altra forma instaurate dal 1986 al 2010, con eventuali sostituti d'imposta, dal sig.; ciò al fine di difendere in giudizio i propri diritti ed interessi. Espone, infatti, il ricorrente di essersi collocato al secondo posto della graduatoria della selezione pubblica ad un posto di assistente di gestione presso la fondazione di partecipazione di - - di, ad un solo punto di distanza dal primo classificato sig. Il sig. narra che nel curriculum vitae il controinteressato dichiara di avere svolto attività lavorative, quali attività di studio, assistenza e consulenza, oggetto di specifica valutazione da parte della commissione esaminatrice. Il ricorrente aggiunge di avere appreso dall'Inps e dall'Ufficio provinciale del Lavoro di che il controinteressato ha praticato, dal 1986 al 2010, attività di bracciante agricolo stagionale percependo ogni anno per i mesi di inattività l'indennità di disoccupazione.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 26.11.2018, ha negato il chiesto accesso in considerazione dell'opposizione formulata dal controinteressato.

Il provvedimento di diniego è stato impugnato, in termine, innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il presente gravame è stato notificato al controinteressato.

E' pervenuta memoria della Direzione Regionale dell'amministrazione resistente, la quale narra che la Direzione territoriale di, con provvedimento in autotutela, del 4.12.2018, ha annullato il precedente provvedimento, del 26.11.2018, ed ha comunicato al ricorrente ed al controinteressato di accogliere l'istanza di accesso, assegnando al controinteressato il termine di quindici giorni per la presentazione del ricorso o della richiesta di riesame. Aggiunge l'amministrazione che decorso tale termine avrebbe inviato i chiesti documenti al ricorrente.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione ribadisce la propria competenza ad esaminare il presente gravame affinché non sia pregiudicata la tutela avverso i provvedimenti di diniego o di differimento dell'accesso emanati da amministrazioni locali in assenza del difensore civico, come nella Regione

La Commissione preso atto della memoria con la quale parte resistente dichiara di volere concedere il chiesto accesso, decorso il termine di quindici giorni assegnato al ricorrente, sospende il giudizio in attesa di conoscere l'esito della richiesta ostensiva. I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione sospende il giudizio in attesa di conoscere l'esito della richiesta ostensiva. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore Tenente

FATTO

Il professore ricorrente, iscritto nella graduatoria d'Istituto in III fascia della provincia di per la classe di concorso B017, ha chiesto di accedere ai documenti depositati dal prof. presso l'Istituto stesso sulla base dei quali è stato stipulato il contratto per l'anno scolastico 2018/2019 per la medesima classe di concorso dell'accedente. Ciò in considerazione della circostanza che il prof. è inserito nelle graduatorie di II fascia d'Istituto con riserva.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 24.10.2018 ha negato il chiesto accesso per essere il ricorrente privo di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti; infatti, quest'ultimo non è inserito nelle graduatorie di II fascia per la classe di concorso B017 e nella III fascia di istituto occupa una posizione tale da "non legittimarlo ad accedere agli atti in questione". Aggiunge l'amministrazione che il prof. si è opposto all'accesso.

Il provvedimento di diniego del 24.10.2018 è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Espone il ricorrente che il prof. si trova inserito con riserva in II fascia a seguito di un ricorso pendente al TAR del Lazio (...../.....) non ancora discusso nel merito e respinto in sede cautelare. Chiarisce il prof. di avere acquisito tali informazioni dopo avere esercitato l'accesso ai documenti presso l'I.S.S. di

Aggiunge il prof. che il prof., grazie a questo inserimento in II fascia, ha potuto scavalcare l'intera graduatoria di III fascia a discapito di tanti docenti e del ricorrente stesso. Infatti il docente nelle graduatorie di III fascia di istituto, dove ha pieno titolo, ha un punteggio di mentre il ricorrente ha un punteggio di per la classe di concorso B017.

DIRITTO

La Commissione ricorda che con nota del 28.08.2018, prot. n. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha fornito nuove indicazioni operative circa la gestione degli esiti del contenzioso seriale concernente l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto, promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto. In particolare, il Ministero si riferisce "alle recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante e non sussistono, pertanto,

i presupposti giuridici [...] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia. Conseguentemente, dovrà in primo luogo essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti. L'inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive". Il ricorrente si duole della circostanza che il prof. sia stato inserito nella graduatoria di II fascia, asseritamente in assenza di un provvedimento cautelare, scavalcando così tutti i docenti di III fascia, tra i quali il ricorrente medesimo, il quale, tuttavia, secondo quanto afferma l'amministrazione, non rivestirebbe in questa graduatoria una posizione tale da legittimarlo ad accedere agli atti in questione.

Pertanto, la Commissione rileva che il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti, pur in carenza di un nesso strumentale diretto tra l'interesse all'accesso ed il bene della vita che lo stesso mira a tutelare, atteso che la presenza o meno del prof. in II fascia non incide sulla posizione del ricorrente al quale l'accesso a tale fascia è, comunque, precluso secondo quanto riferito dall'amministrazione, sussistendo comunque l'interesse di chi partecipa ad una procedura concorsuale ad una compiuta informazione sulla correttezza del suo svolgimento. Si segnala il particolare che il ricorrente sostiene che la collazione del controinteressato in seconda fascia è illegittima e che in terza fascia la sua collocazione è peggiore rispetto a quella del controinteressato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Unione Italiana lavoratori - UIL Scuola

contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore

FATTO

Il sig. ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti e contestazione di addebito prot. n. del 30.10.2018 formulata dall'ufficio resistente a seguito dei fatti accaduti in data 4.10.2018. In particolare, viene contestato al ricorrente di avere spinto con veemenza fuori dall'aula l'alunno fino a provocare la lacerazione della felpa, durante il cambio dell'ora e dopo averlo invitato ad uscire dalla classe.

Successivamente, il ricorrente, assistito dal sig. segretario provinciale della O.S. UIL Scuola, ha chiesto di accedere ai documenti del relativo procedimento ivi compresi quelli inerenti gli eventuali provvedimenti assunti nei confronti dello studente; ciò al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 29.11.2018, ha concesso l'accesso ai chiesti documenti ad eccezione di quelli relativi agli eventuali provvedimenti assunti nei confronti dello studente, atteso che il ricorrente appare privo di un interesse qualificato ad accedervi.

Il provvedimento di diniego del 29.11.2018 è stato impugnato, in termini, innanzi la Commissione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione scolastica adita con memoria del 12.12.2018 ha ribadito le ragioni alla base del proprio diniego ed ha comunicato che il rilascio di copia di detti documenti avrebbe leso il diritto alla riservatezza del minore.

DIRITTO

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata allegazione della prova della notifica al controinteressato individuato con la sigla Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 184 del 2006, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il - Ufficio Ambito territoriale di - III - Unità Operativa – Scuola Secondaria,

FATTO

Il professore ricorrente, in data 25 ottobre 2018, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

- 1) disposizioni sui criteri per l'assegnazione dell'organico alle scuole, istruzioni operative del gestore per l'assegnazione delle cattedre orario esterne, per l'accorpamento e cessione delle ore di insegnamento non utilizzate e per la formazione di cattedre interne tra le diverse scuole;
- 2) organico dell'autonomia relativo a tutte le scuole della provincia di

Esponde il ricorrente di essere di essere docente di scuola secondaria di II grado, con contratto a tempo indeterminato, abilitato all'insegnamento negli istituti tecnici di Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche (classe di concorso B015). Nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, il ricorrente, aveva ottenuto il trasferimento direttamente su scuola e con cattedra interna 18 ore settimanali, presso l'IIS di, istituto scolastico dell'Ambito situato nel comune di residenza del ricorrente stesso. Aggiunge il ricorrente di essersi trovato in coda con punti nella graduatoria interna docenti dell'IIS di, per l'anno scolastico 2018/2019 classe di concorso BOI5. L' amministrazione scolastica, lo ha dichiarato soprannumerario ed all'esito dei movimenti per l'a.s. 2018/2019 trasferito d'ufficio presso l'Istituto Tecnico Industriale di - (Ambito) con completamento presso l'Istituto Tecnico Industriale di (Ambito).

La presunta condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta memoria con la quale parte resistente comunica di avere dato riscontro alla richiesta ostensiva, con provvedimento allegato alla memoria stessa prot. del 28 novembre 2018. Nel provvedimento l'amministrazione comunicava al ricorrente gli estremi dei documenti ove reperire le chieste informazioni e la loro pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sul sito della Direzione Regionale del del Ministero stesso.

DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria dell'amministrazione resistente alla quale è allegato il provvedimento citato nella parte narrativa in fatto, rileva la cessazione della materia del contendere, per essere i chiesti documenti reperibili sui siti indicati.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

La professoressa, con istanza del 1.10.2018, in qualità di partecipante e verbalizzatrice del Consiglio straordinario della classe tenutosi in data 4.5.2018, ha chiesto di accedere al relativo verbale, al fine di valutare la possibilità di tutelare i propri diritti a seguito di un'aggressione subita nel corso del Consiglio di classe stesso.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata in data 6.12.2018 innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. La ricorrente nel gravame specifica il proprio interesse difensivo; espone, infatti, di avere sporto denuncia-querela dopo avere subito minacce e aggressione durante l'orario di servizio nel mese di giugno, denuncia poi archiviata a metà ottobre in carenza di testimonianze. Aggiunge l'accedente di essere stata accusata di omessa vigilanza nei confronti di uno studente minorenni durante una gita e che tale argomento è stato trattato nel Consiglio di classe del 4.5.2018. La ricorrente, poi, comunica di avere ricevuto in data 24.10.2018 copia dell'invio della richiesta ostensiva ai controinteressati.

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione adita comunica di avere ricevuto la motivata opposizione dei controinteressati e di avere comunicato verbalmente alla ricorrente il diniego all'accesso. Aggiunge parte resistente che il verbale contiene dati inerenti lo stato di salute di un minore disabile.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva la tardività del presente gravame per essere stato presentato oltre il termine di trenta giorni previsti dalla legge a far data dalla formazione del silenzio diniego riconducibile alla data del 1 novembre 2018.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi del

FATTO

Il prof. ricorrente, docente presso l'Università del resistente, ha ricoperto il ruolo di Consigliere d'Amministrazione ed Amministratore delegato di s.r.l., start up innovativa di cui l'Ateneo resistente è azionista di maggioranza, in liquidazione al momento della presentazione del presente gravame.

L'Università del, dopo avere appreso delle difficoltà economiche della s.r.l., ha incaricato il prof., delegato del Rettore per il trasferimento tecnologico e gli spin off, di procedere “ad una approfondita e definitiva ricostruzione della situazione economico-finanziaria dello spinoff s.r.l. al fine di supportare le decisioni degli organi competenti sui provvedimenti da adottare, anche al fine di tutelare l'immagine della stessa Università.”

In seguito, il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha dato mandato ad alcuni docenti di avviare le azioni recuperatorie e risarcitorie nei confronti di s.r.l. e dei soggetti responsabili.

Il professore, a seguito dell'estrazione di copia di alcuni documenti, ha appreso che la commissione incaricata della valutazione del comportamento, anche, del ricorrente aveva domandato al prof. una relazione suppletiva. Pertanto, il ricorrente ha chiesto di accedere a tale richiesta al fine di difendere i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune.

L'Università resistente, con provvedimento del 31.10.2018 ha negato l'accesso trattandosi di atti ed informazioni al vaglio del collegio difensivo ai fini dell'avvio di azioni di responsabilità e risarcitorie nei confronti della s.r.l. e dei soggetti responsabili.

Il provvedimento di diniego del 31.10.2018 è stato impugnato in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

E' pervenuta una memoria con la quale l'amministrazione resistente sostiene che i chiesti documenti sono sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 2 del d.P.C.M. 26.1.1996 n.200 in quanto finalizzati all'acquisizione di ulteriori elementi tecnico-giuridici necessari ai fini dell'avvio di un contenzioso per la tutela degli interessi dell'Amministrazione. Motiva, infatti, l'Università del che la richiesta di accesso ai documenti è intervenuta successivamente al mandato conferito al Collegio difensivo di esercitare le azioni di responsabilità nei confronti della srl e dei soggetti responsabili e, pertanto, può essere ricondotta nella fase compresa tra l'autorizzazione da parte dell'Organo collegiale competente

dell'azione di responsabilità, e quella dell'instaurazione del giudizio vero e proprio (C.d.S. sez. VI, sent. 30 settembre 2010 n. 7237).

DIRITTO

La Commissione ricorda che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ricordato da parte resistente, “il principio della riservatezza della consulenza legale si manifesta pure nelle ipotesi in cui la richiesta del parere interviene in una fase intermedia, successiva alla definizione del rapporto amministrativo all'esito del procedimento, ma precedente l'instaurazione di un giudizio o l'avvio dell'eventuale procedimento precontenzioso, perché, pure in tali casi, il ricorso alla consulenza legale persegue lo scopo di consentire all'Amministrazione di articolare le proprie strategie difensive, in ordine ad un lite che, pur non essendo ancora in atto, può considerarsi quanto meno potenziale; il che avviene, in particolare, quando il soggetto interessato chiede all'Amministrazione l'adempimento di una obbligazione, o quando, in linea più generale, la parte interessata domanda all'Amministrazione l'adozione di comportamenti materiali, giuridici o provvedimenti, intesi a porre rimedio ad una situazione che si assume illegittima od illecita”. A tale orientamento la Commissione ritiene di aderire.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la - Ufficio Ambito Territoriale per la provincia di

FATTO

La ricorrente, docente di ruolo presso la scuola primaria presso l'Istituto Comprensivo di, in qualità di madre di tre figli minori dei quali uno di età inferiore ai quattro anni, ha presentato domanda di assegnazione provvisoria presso l'Ufficio Scolastico resistente. Dopo avere appreso di non essere stata inserita tra le assegnazioni provvisorie, in data 2.10.2018 tramite l'avv., ha chiesto di accedere alle domande di assegnazione provvisoria ed ai relativi allegati presentate dalle docenti destinatarie delle assegnazioni. Sostiene, infatti, la ricorrente che un numero cospicuo di docenti è stato assegnatario di una sede nella provincia di su posto comune e su posto di sostegno in presenza di un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata in termini innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'amministrazione con memoria pervenuta in data 6.12.2018 trasmessa alla Commissione ed all'avv., ha comunicato di essere venuta a conoscenza della richiesta ostensiva in data 4.12.2018. Aggiunge l'amministrazione di avere provveduto in data 5.12.2018, alla notifica della richiesta ai controinteressati individuati nei soli docenti assegnati sui posti comuni, in quanto il posto di sostegno non poteva essere richiesto dalla ricorrente per assenza dei requisiti richiesti.

L'amministrazione chiarisce, poi, che i docenti citati nell'istanza di accesso anticipano la ricorrente (ultima citata art. 8 comma 1 punto IV lett. I) in quanto destinatari di precedenze che hanno la priorità rispetto a quella di cui è portatrice l'istante (art. 8 comma 1 punto IV lett. L). L'amministrazione ha poi trasmesso alla ricorrente la nota prot. del 5/12/2018 e la graduatoria di assegnazione provvisoria interprovinciale 2018/19 nella quale sono evidenziate le precedenze.

DIRITTO

La Commissione preso atto della memoria con la quale parte resistente dichiara di avere notificato il ricorso ai controinteressati, sospende il giudizio in attesa di conoscere l'esito della richiesta ostensiva. I termini di legge restano interrotti.

PQM

La Commissione sospende il giudizio in attesa di conoscere l'esito della richiesta ostensiva. I termini di legge restano interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando dei Carabinieri per la tutela ambientale -

FATTO

....., militare dell'Arma dei Carabinieri attualmente in congedo, ha presentato all'Arma stessa, il 6 ottobre 2018, istanza di accesso a: “1) tutti i fogli dei memoriali di servizio, relativi all'esclusivo servizio determinato prestato dal richiedente con le sintesi del servizio effettivamente svolto contenuto negli ordini di servizio; nonché ad 2) altra documentazione attestante ogni attività svolta durante il servizio attivo”: documentazione che riguarderebbe l'arco temporale dal 1988 al 2016 ed alla quale l'istante vorrebbe accedere per motivi di “consulenza legale”. Nella predetta istanza il ha altresì evidenziato di aver già presentato analoghe istanze di accesso agli atti, ottenendo in taluni casi l'accesso (a documenti non sempre rivelatisi rilevanti) ed in altri casi vedendosi opposto un diniego a causa della pregressa distruzione della documentazione a cui si intendeva accedere.

Con nota del 20 novembre 2018 l'Amministrazione resistente, nel rilevare la genericità e l'eccessiva estensione della predetta istanza di accesso, l'ha comunque rigettata perché: alcuni dei documenti sarebbero sottratti all'accesso medesimo (*ex art. 1048 del D.P.R. n. 90/2010*), altri andrebbero appositamente formati od elaborati dall'Amministrazione stessa sulla base di documenti già esistenti ed altri ancora non sarebbero stati mai redatti.

Avverso tale diniego il ha presentato, il 4 dicembre 2018, ricorso a questa Commissione.

Con memoria pervenuta alla Commissione stessa il 10 dicembre scorso l'Amministrazione resistente ha ribadito il diniego di accesso e le relative motivazioni, ricapitolando altresì l'evoluzione del procedimento finalizzato all'accesso medesimo a partire dall'originaria istanza presentata dal il 1 marzo 2018.

DIRITTO

Secondo quanto documentato dall'Amministrazione resistente nella predetta memoria:

- già il 1° marzo 2018 il aveva presentato un'istanza di accesso, sostanzialmente avente ad oggetto la medesima documentazione a cui è riferita la successiva istanza del 6 ottobre 2018;
- con nota del 22 marzo 2018 l'Arma dei Carabinieri ha reputato che quell'istanza fosse non soltanto priva di motivazione, ma anche finalizzata ad un generico controllo sull'operato di quella P.A., ed ha perciò invitato il a regolarizzare l'istanza stessa;

- questi, con atto del 24 marzo 2018, ha argomentato a sostegno del proprio interesse all'accesso;
- con nota del 25 settembre 2018 l'Arma dei Carabinieri ha ribadito il proprio diniego all'accesso, adducendo in proposito anche la preclusione scaturente dall'art. 1048 del D.P.R. n. 90/2010;
- successivamente a tale diniego il ha presentato la nuova istanza del 6 ottobre 2018.

Risulta dunque evidente come in riferimento all'originaria istanza di accesso, presentata dall'odierno ricorrente il 1 marzo 2018 ed integrata il 24 di quello stesso mese, si sia formato un silenzio rigetto, in assenza di alcuna concreta risposta dell'Arma dei Carabinieri entro i successivi trenta giorni: decorrenti, a tutto concedere, dalla predetta integrazione. Ed anche a voler reputare che in realtà quell'integrazione sia stata presentata dopo vari mesi rispetto alla data del 24 marzo 2018 in essa indicata (visto che non è comprovata la data in cui essa sia stata concretamente inviata all'Amministrazione stessa dal), questi aveva comunque l'onere di impugnare tempestivamente il diniego oppostogli dall'Arma il 25 settembre 2018.

Invece l'odierno ricorso è stato proposto oltre il termine di trenta giorni sancito dal comma 1 dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, a cui rinvia il comma 5 dell'art. 25 della legge n. 241/1990; mentre la nuova istanza di accesso presentata dal il 6 ottobre 2018 va palesemente a reiterare le ragioni di quella precedente, già rigettata dall'Arma dei Carabinieri.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile: perché proposto avverso il rigetto di un'istanza costituente una mera reiterazione di una pregressa istanza, anch'essa rigettata con provvedimento non tempestivamente impugnato dall'interessato.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: (.....) S.p.a. S.p.a.

FATTO

....., padre di (deceduto presso la stazione ferroviaria di - il), tra il 2016 e il 2017 ha presentato alle Amministrazioni in epigrafe molteplici istanze di accesso al regolamento di sicurezza della predetta stazione ferroviaria, costantemente ottenendo risposte negative o talora neppure ottenendone alcuna.

Perciò, avverso tali dinieghi di accesso, il 15 novembre 2018 ha proposto ricorso a questa Commissione.

Tra le amministrazioni resistenti ha depositato una memoria difensiva soltanto s.p.a., l'11 dicembre 2018, negando di aver mai ricevuto le istanze rispettivamente inviate ad essa dal ricorrente ed escludendo, comunque, di essere in possesso della documentazione a cui il ricorrente aveva invocato l'accesso.

DIRITTO

La più recente delle istanze di accesso a cui è riferito il ricorso è stata presentata dal il 21 febbraio 2017, senza ottenere risposta da s.p.a. nei trenta giorni successivi.

Perciò il silenzio rigetto così formatosi ovvero, per taluna delle istanze antecedenti, l'esplicito rigetto dell'istanza stessa comportavano l'onere di impugnare tali dinieghi di accesso entro il termine di trenta giorni, dalla formazione del silenzio per una data istanza ovvero del diniego espresso riguardante la medesima, sancito dal comma 1 dell'art. 116 del codice del processo amministrativo: termine a cui rinvia il comma 5 dell'art. 25 della legge n. 241/1990.

L'inosservanza di tale termine di presentazione del ricorso comporta la tardività di quest'ultimo: con conseguente irricevibilità del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 12 comma 7 lettera *a*) del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri – Comando provinciale di

FATTO

....., militare dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, ha presentato istanza al Comando provinciale di il 30 ottobre 2018 per aver accesso al carteggio concernente un procedimento di trasferimento per incompatibilità iniziato dall'Arma nei suoi confronti.

In assenza di riscontro dell'Amministrazione resistente a quell'istanza, con ricorso presentato a questa Commissione il 4 dicembre 2018 il ha impugnato il silenzio rigetto così formatosi.

Con memoria pervenuta a questa Commissione il 7 dicembre 2018 l'Amministrazione resistente ha documentato di aver accolto, con nota inviata alil 4 di quello stesso mese, la predetta istanza di accesso.

DIRITTO

Nel caso di specie deve reputarsi cessata la materia del contendere, alla luce del provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso che, il 4 dicembre 2018, ha emesso l'Arma dei Carabinieri. Ne consegue, quindi, l'improcedibilità del ricorso presentato dal

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane S.p.A. – Area posta comunicazione e logistica

FATTO

Il Sig., in proprio, espone quanto segue.

A seguito di un avviso di giacenza trovato nella propria cassetta delle lettere, il si è recato presso l'Ufficio postale ivi indicato per il ritiro della missiva a lui indirizzata, sentendosi rispondere che il plico era stato riconsegnato al mittente siccome decorsi i trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di giacenza. L'odierno ricorrente, contestato il computo del termine effettuato da parte resistente, ha poi formulato istanza di accesso alla ricevuta relativa all'invio della raccomandata a fronte della quale parte resistente ha opposto un diniego fondato sull'impossibilità di fornire informazioni riguardo al mittente.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente, con nota dello scorso 14 dicembre, ha dato atto di aver trasmesso al ricorrente quanto da questi domandato.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S. – Dipartimento Provinciale di

Con riferimento all'istanza del 16/11/2018, acquisita al prot. DICA con il n., la Commissione rileva la mancanza dei requisiti minimi richiesti dall'art. 12 del DPR 184/2006 al fine della trattazione quale ricorso.

Dichiara pertanto il non luogo a provvedere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver preso parte alla procedura concorsuale per il reclutamento di sottotenenti nel ruolo dell'Arma dei Carabinieri bandito in data 28 febbraio u.s. e di aver superato le prove scritte e di efficienza fisica ma non quelle attitudinali, e dunque di essere stato escluso dal concorso medesimo.

Dopo aver formulato alcune richieste di accesso e ottenuto conseguentemente copia della documentazione di interesse relativa al predetto concorso, da ultimo, con istanza dello scorso 4 ottobre, ha chiesto l'accesso agli ulteriori documenti di cui è venuto a conoscenza successivamente al rilascio della predetta documentazione, senza ottenere risposta dall'amministrazione resistente.

Contro il silenzio rigetto formatosi, pertanto, il ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La vicenda concorsuale per cui è ricorso è stata portata all'esame di questa Commissione, sul versante specifico delle richieste di accesso documentali formulate dal ricorrente, in altre occasioni. Nel caso che occupa, tuttavia, il richiedente insta per documentazione non rilasciata al medesimo e di cui sarebbe venuto a conoscenza in occasione di precedenti accessi. Parte resistente, per converso, ha puntualmente indicato i numerosi documenti già rilasciati al in conseguenza di precedenti richieste ostensive, dichiarando di null'altro possedere rispetto a quanto già consegnato.

Pertanto, non individuando il nel dettaglio a quali ulteriori documenti avrebbe interesse ad accedere, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

La Sig.ra, ispettore capo della Polizia di Stato attualmente in servizio presso la Questura di, Commissariato di, ha presentato all'amministrazione resistente tre richieste di accesso datate, due, 31 luglio 2018 e la terza 14 agosto 2018.

Con tali domande l'esponente chiedeva di poter accedere, quanto alle istanze contrassegnate dalle lettere A e B del ricorso, ai documenti relativi alle ore di straordinario della medesima ed agli atti relativi ai benefici connessi al diritto allo studio.

Quanto all'istanza di cui alla lettera C del ricorso, chiedeva di accedere ai documenti riferiti alla concessione degli alloggi di servizio per gli anni 2005 e 2007 e riferiti a due colleghi non individuati nominativamente.

L'amministrazione ha riscontrato le istanze di accesso rilevando, quanto alle prime due, la non detenzione dei documenti, trasmessi alla Questura di attuale appartenenza della (.....) e, con riferimento alla terza, opponendo un diniego fondato sul controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione cui la richiesta appare preordinata.

Contro tale provvedimento la ha adito in termini la Commissione. Nella seduta plenaria dello scorso 23 ottobre, la Commissione emetteva ordinanza istruttoria con la quale chiedeva chiarimenti in merito alla detenzione dei documenti (di cui all'istanza C) da parte della Questura di, restando viceversa in attesa delle determinazioni della Questura attuale di appartenenza quanto ai documenti delle istanze A e B.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Facendo seguito all'ordinanza di cui alle premesse in fatto, la Questura di ha chiarito che non detiene alcun documento relativo agli alloggi di servizio di che trattasi. Pertanto, non sussistendo alcun obbligo di elaborazione dati per soddisfare le richieste di accesso, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università -

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 18 ottobre 2018 istanza di accesso ai seguenti documenti: richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione: «atti della commissione esaminatrice della procedura sopraindicata, come da relative riunioni e verbali, nonché della domanda e curriculum depositato dal candidato assegnatario dell'incarico didattico per il seguente corso: Diritto globale del patrimonio culturale.» Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: «in qualità di candidato alla procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarico di attività didattica integrativa per l'a.a. 2018/2019 di cui al bando emesso con D.R. n. in data 03 settembre 2018, al fine di ogni verifica di legittimità sugli atti valutativi della ridetta procedura come da esiti pubblicati, ravvisata per giurisprudenza consolidata l'assenza di qualsivoglia esigenza di riservatezza negli atti delle procedure concorsuali al fine dell'ostensione delle documentazioni relative ad altri candidati, di talché alcuna opposizione potranno mai legittimamente formulare gli eventuali controinteressati, configurandosi dovere di ostensione de plano».

L'amministrazione ha accolto l'istanza ma subordinandola alla corresponsione di oneri economici troppo elevati a dire del ricorrente che, per tale motivo, ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è privo di sottoscrizione del ricorrente e ciò ne determina l'inammissibilità.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Tribunale militare di

FATTO

Il Sig. in data 30 maggio u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti: "1) nota/e trasmessa/e dall'ufficio in indirizzo ad uffici giudiziari ubicati nella Regione dal 03 febbraio 2013 alla data di risposta alla presente; 2) nota/e ricevuta/e dall'ufficio in indirizzo da uffici giudiziari ubicati nella Regione dal 03 febbraio 2013 alla data di risposta alla presente; 3) nota/e formata/e, e comunque pervenuta/e all'ufficio in indirizzo, da uffici giudiziari ubicati nella Regione dal 03 febbraio 2013 alla data di risposta alla presente".

A sostegno della suddetta richiesta di accesso, il adduceva le seguenti motivazioni, riferendo di essere stato " *in servizio presso l'ente in indirizzo nel profilo di Assistente amministrativo –, dal 05 marzo 2012 al 03 febbraio 2013, cessato per motivata giusta causa ex art. 2119 c.c., in relazione ad esigenze connesse all'ex rapporto di servizio in punto di tutela risarcitoria per trattamenti illeciti di dati personali, comuni e sensibili, giudiziari e sanitari, quali acclarati con plurimi provvedimenti definitivi della competente Autorità garante del 10 aprile 2014, n., del 05 agosto 2015, Prot. /, del 19 aprile 2016, Prot., del 15 febbraio 2017, Prot. e del 20 ottobre 2017, Prot.*".

Parte resistente, con nota del 2 luglio 2018, ha consentito l'accesso ad una serie di documenti invitando il ricorrente a fornire indicazioni su ulteriore documentazione in possesso dell'amministrazione.

Contro tale accoglimento, ritenuto solo parziale, ilha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva riportandosi alla nota del 2 luglio e chiedendo se gli esposti denuncia in proprio possesso siano o meno ostensibili al ricorrente. Con decisione dello scorso 11 settembre questa commissione accoglieva il ricorso, nel solco del consolidato orientamento per cui i denunci e gli esposti siano ostensibili al soggetto denunciato. A seguito di tale decisione il lamenta una parziale ostensione dei documenti e di conseguenza adisce nuovamente la Commissione. Parte resistente con propria nota ribadisce di aver rilasciato al ricorrente tutto la documentazione in proprio possesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame non reca la sottoscrizione del ricorrente e ciò ne determina l'inammissibilità.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Tribunale Militare di

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 31 ottobre 2018 istanza di accesso ai seguenti documenti: «1) atti detenuti dall'ufficio in indirizzo quale trasmissione ed accompagnamento da parte di terzi del provvedimento giurisdizionale adottato dal GIP del Tribunale di del 14-15 dicembre 2016; 2) atti formati dall'ufficio in indirizzo per la trasmissione ed accompagnamento a terzi del provvedimento di cui al punto n. 1)».

I documenti in questione sarebbero di interesse per il richiedente, siccome collegati ad un presunto trattamento illecito di dati perpetrato ai danni del ricorrente.

L'amministrazione, sia con nota di diniego del 26 novembre u.s. che con successiva memoria depositata in vista della discussione del gravame, ha negato l'accesso comunicando di non detenere quanto domandato dal

Contro tale diniego il medesimo ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La circostanza addotta da parte resistente, sia nel diniego impugnato che nella memoria depositata e secondo cui i documenti non esistono agli archivi dell'amministrazione, rende il ricorso non suscettibile di accoglimento, non esistendo alcun obbligo di elaborazione dati per il soddisfacimento delle istanze ostensive.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Consiglio della Magistratura Militare

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 25 ottobre 2018 istanza di accesso alla "*delibera dell'organo in indirizzo del 20 giugno 2017, n., in materia di valutazione su responsabilità disciplinare magistratuale militare in ordine ai fatti lesivi della riservatezza dell'accedente come acclarati con provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali?*".

Parte resistente, con nota dello scorso 9 novembre, ha negato l'accesso ritenendo la delibera secretata siccome afferente ad un procedimento penale, che la stessa amministrazione tuttavia riferisce essere stato archiviato, e comunque valutando il documento privo di interesse per il richiedente.

Contro tale diniego ilha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda sul collegamento tra quanto domandato ed un procedimento penale archiviato, nonché sulla circostanza che i documenti non sarebbero di interesse del

Al riguardo si rileva che, quanto al procedimento penale, il fatto che lo stesso sia stato archiviato rende il documento ostensibile. Quanto all'interesse, tenuto conto che si tratta di una delibera riferita ad un presunto trattamento illecito di dati del ricorrente, la Commissione ritiene la sussistenza di un interesse qualificato all'ostensione in capo al e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale – -

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dipendente dell'Istituto resistente, ha presentato in data 10 ottobre 2018 domanda di accesso ai seguenti documenti *“atto di nomina dello staff della Dirigente Scolastica - Collaboratori- per l'anno scolastico 2018-2019 e le Deleghe assegnate a ciascun membro”*.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: *“Lo scrivente svolge il proprio lavoro all'ITI “.....” di in qualità di Assistente Tecnico nell' Area Chimico-Biologica”*.

L'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta e contro il silenzio rigetto formatosi il ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente con propria nota ha rappresentato di aver trasmesso al ricorrente in data 28 novembre u.s. ed a mezzo PEC, quanto da questi domandato con l'istanza di accesso, comprovandone l'invio al medesimo non andato a buon fine a causa dell'assenza di spazio disponibile in entrata nella casella PEC del ricorrente.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere, invitando il ricorrente a liberare lo spazio necessario a ricevere posta nella propria casella di posta elettronica certificata e l'amministrazione, di conseguenza, ad effettuare nuovamente l'invio dei documenti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., ha presentato in data 1 ottobre 2018 domanda di accesso preordinata a conoscere le generalità del legale rappresentante della nonché del relativo atto di nomina. La richiesta nasceva dall'esigenza difensiva finalizzata a recuperare somme di lavoro dipendente non percepite dalla

Parte resistente ha negato l'accesso con nota trasmessa a mezzo PEC in data 26 ottobre 2018, deducendo la necessaria autorizzazione del Tribunale per l'ostensione di quanto richiesto ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione. Con memoria difensiva depositata in vista dell'odierna seduta plenaria, parte resistente si è dichiarata disponibile all'ostensione di quanto richiesto, previa comunicazione della domanda di accesso al soggetto contro interessato, così mutando orientamento rispetto al provvedimento gravato.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Sig.ra, la Commissione, preso atto della nota difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INGV

FATTO

La Sig.ra, dipendente dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, rappresentata e difesa dall'avv., in data 19 settembre 2018 ha formulato cinque distinte richieste di accesso con le quali chiedeva, sia ai sensi della disciplina sull'accesso civico che ai sensi della legge n. 241/1990, di poter accedere ai seguenti documenti: **“1)** tutti gli atti protocollati INGV svolti da Direttori di Sezione e Direttori di Struttura INGV dal 2012 in poi su questione “Deposito Nazionale per Rifiuti Radioattivi (Scorie Nucleari), soprattutto a seguito del prot. n. del 15.01.2014, seguito risposta del Presidente INGV a (prot. INGV n. del 02.04.2014); **2)** lettera di chiarimenti/di diffida/di analoga motivazione del Presidente INGV a società S.r.l. nel periodo 2017, soprattutto dopo la nota prot. INGV del 13.10.2017 a firma di di INGV (es., uso del logo INGV, responsabilità scientifica, uso degli atti, etc.); lettera di chiarimenti/di diffida/di analoga motivazione del Presidente INGV a Ministero dell'Ambiente MATTM/Commissione VIA-VAS) su argomenti pertinenti Convenzioni/rapporti INGV con società S.r.l. nel periodo 2017, soprattutto dopo la nota prot. INGV del 13.10.2017 a firma di di INGV; lettere INGV precedenti e successive a prot. INGV del 13.10.2017 tra vertici INGV/direttori di sezione/direttori di Struttura e singoli responsabili scientifici della convenzione tra INGV e S.r.l. dal 2015 ad oggi e carteggio economico (fondi esterni pertinenti); **3)** tutto il carteggio protocollato INGV e via mail della Direttrice verso: i) CDA di INGV; ii) Direzione Generale di INGV; iii) Garante del Piano Triennale Anticorruzione INGV; iv) Garante della Trasparenza INGV; v) Comitato Garanzia INGV (CUG) relativo alla presenza della Guardia di Finanza presso la Sezione INGV di da inizio maggio 2017; **4)** tutto il carteggio protocollato ed email tra Ministero dello Sviluppo Economico – M.I.S.E. DGS-UNMIG o altra direzione MISE e INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) sulla formulazione della “Linee guida per l'utilizzazione della risorsa geotermica a media ed alta entalpia” (ottobre 2016), quali documenti resi pubblici nel Marzo 2017 dal Ministero MISE stesso; **5)** protocolli INGV relativi ai progetti premiali 2015 – periodo Presidenza INGV; verbali INGV delle riunioni tra direttori di sezione, direttori di struttura, Presidente INGV (.....), CDA di INGV, su argomento premiali 2015 (assegnazioni “TOP to DOWN”) ed in particolare del luglio-settembre 2015; atti di concorso interno a Direttori di Sezione INGV dal 2012 ad oggi, compresi i verbali di “selezione” esitati attraverso anche il Consiglio Scientifico e relative delibere dello stesso organo; tutti gli atti relativi al verbale del CDA di

INGV n. 8 del 26.05.2016, ed in particolare il parere dell'Ufficio dell'Istituto, stante che il succitato verbale riporta sulla medesima Dott.ssa “...Il Consiglio, con riferimento alla nota n. del 20/05/2016 a firma del Dott., Direttore della Sezione, e dell'email del 13/05/2016 della Dott.ssa, dopo breve discussione, concorda di acquisire il parere dell'Ufficio Legale dell'Istituto.”; verbali allegati di “individuazione comparativa” sui direttori di sezione nominati con delibera INGV del 22.07.2016 (prot. INGV n. del 22.07.2016); tutto il carteggio intercorso fra MIUR ed INGV a partire da luglio 2016 su concorsi apicali di direttori struttura e direttori sezione INGV. atti di concorso interno a Direttori Struttura INGV (Ambiente, Terremoti, Vulcani) dal 2012 ad oggi, compresi i verbali di “selezione” esitati attraverso anche il Consiglio Scientifico e relative delibere dello stesso organo.

L'interesse della ricorrente veniva argomentato in relazione a procedimenti disciplinari pendenti nei propri confronti per fatti attinenti alle procedure di selezione nonché alle menzionate irregolarità gestionali ed amministrative.

Parte resistente ha negato l'accesso, rilevando una carenza di interesse in capo all'accedente.

Contro tali determinazioni la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig.ra la Commissione rileva quanto segue.

Le richieste ostensive di cui alle cinque istanze riportate nelle premesse in fatto, si riferiscono ad una ingente mole di documenti. Premesso che la Commissione si esprime in relazione alle domande di accesso formulate ai sensi della legge n. 241 del 1990, si osserva che la ricorrente in base all'esposizione dei fatti contenuta nelle istanze prima e nel ricorso poi, non appare titolare di interesse qualificato all'accesso, atteso che non si rinvergono punti di contatto con la vicenda che ha determinato l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti della ricorrente, come dedotto anche da parte resistente nella propria memoria difensiva. L'amministrazione, peraltro, ha rilevato come già in precedenza tutta la documentazione relativa a tali procedimenti fosse stata rilasciata, e ciò al fine di consentire all'odierna ricorrente di svolgere le proprie difese in giudizio, conclusosi poi con il rigetto da parte del TAR delle censure avanzate dalla

Per le suesposte motivazioni, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INGV

FATTO

La Sig.ra, dipendente dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, rappresentata e difesa dall'avv., in data 2-3 ottobre ha formulato tre distinte richieste di accesso con le quali chiedeva, sia ai sensi della disciplina sull'accesso civico che ai sensi della legge n. 241/1990, di poter accedere alle note di dimissioni dall'Istituto presentate sia dal Dott. che dalla Dott.ssa, oltre ad una nota del Presidente dell'Istituto resistente con la quale si fornivano chiarimenti al Ministero vigilante circa un articolo di giornale in cui si denunciavano irregolarità gestionali verificatesi all'interno dell'Istituto.

L'interesse della ricorrente veniva argomentato in relazione a procedimenti disciplinari pendenti nei propri confronti per fatti attinenti alle procedure di selezione dei suddetti controinteressati nonché alle menzionate irregolarità gestionali ed amministrative.

Parte resistente ha negato l'accesso con tre distinte note, rilevando una carenza di interesse in capo all'accedente.

Contro tali determinazioni la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dalla Sig.ra la Commissione rileva preliminarmente, e quanto alla richiesta delle note di dimissioni, la presenza di due soggetti controinteressati all'ostensione in capo ai Dottori e, cui si riferisce la documentazione domandata. Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte della ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il combinato disposto di cui all'articolo 12, comma 4, lettera *b*) e comma 7, lettera *d*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve *in parte qua* dichiararsi inammissibile.

Quanto alla nota del Presidente di Istituto di cui alle premesse in fatto, si osserva che la ricorrente in base all'esposizione dei fatti contenuta nell'istanza di accesso prima e nel ricorso poi, non appare titolare di interesse qualificato all'accesso, atteso che non si rinvencono punti di contatto con la vicenda che ha determinato l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti della ricorrente, come dedotto

anche da parte resistente nella propria memoria difensiva, e pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e quanto alle note di dimissioni dei dottori e, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *b*), e comma 7, lettera *c*) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile. Per la restante parte lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Polizia stradale di – Distaccamento di

FATTO

Il Sig., rappresentato da, riferisce di aver presentato in data 18 settembre u.s. domanda di accesso ai documenti relativi ad un sinistro stradale in cui lo stesso era rimasto coinvolto.

L'amministrazione ha trasmesso il verbale contenente il rapporto sulla dinamica dell'incidente e, dall'esame del medesimo, il veniva a conoscenza di riprese video, ivi richiamate, alle quali pure chiedeva di poter accedere.

A fronte di tale ultima domanda di accesso, l'amministrazione resistente, con nota dello scorso 23 ottobre, ha opposto diniego fondato su motivi di tutela della riservatezza di terze persone, visibili nel video stesso.

Contro tale diniego il ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è fondato.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso che occupa, il Sig. ha esercitato un tipico accesso difensivo, strumentale alla tutela di situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento richiesto. Peraltro, nel caso che occupa, la stessa amministrazione ha comunque consentito la visione delle riprese video, negando l'estrazione di copia del medesimo per ragioni di tutela della riservatezza di terze persone.

Sul punto, tuttavia ed a prescindere dalla circostanza che già la sola visione delle immagini è di per sé idonea a ledere la riservatezza di terzi soggetti, va comunque osservato che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che a fronte di esigenze difensive, come quelle del caso che occupa, la tutela dei dati personali recede, lasciando spazio agli interessi dell'accedente (in questi termini, e su un caso concernente l'accessibilità di riprese effettuate dalla Digos, TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 10 ottobre 2013, n. 2418). Per i suesposti motivi, dunque, il ricorso è accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri – Ufficio del Personale

FATTO

Il Sig., appuntato scelto dell'Arma dei Carabinieri, in data 30 ottobre 2018 ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti relativi al trasferimento disposto nei propri confronti dalla Stazione di a quella dove attualmente presta servizio.

L'amministrazione, con nota del 28 novembre successivo, ha rigettato l'istanza, dando atto di aver trasmesso già ogni documento di interesse al ricorrente a mezzo PEC in data 30 ottobre 2018.

Contro tale diniego il Sig. ha adito la Commissione, non deducendo tuttavia in maniera intellegibile quale documentazione gli sia stata ostesa e quale ancora, nel caso, no. L'amministrazione ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Considerato il tenore della nota dell'amministrazione impugnata dal Sig. e che sembrerebbe essere stato trasmesso quanto di interesse del ricorrente medesimo già in data 30 ottobre u.s.; tenuto conto che l'atto introduttivo non chiarisce i profili strettamente legati alla richiesta ostensiva, dilungandosi in una serie di questioni ultronee, la Commissione chiede al ricorrente di fornire chiarimenti in merito ai documenti non rilasciati da parte resistente sui quali permane eventualmente un interesse all'ostensione.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva. I termini della decisione restano interrotti.

.....

PEC:

COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA
ROMAGNA”-BOLOGNA - SM – N.U.R.P.

PEC:

COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA
ROMAGNA” – BOLOGNA - SM – UFFICIO
PERSONALE

PEC:

COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA
ROMAGNA” - reparto operativo CC di Bologna

PEC:

COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA
ROMAGNA” - nucleo informativo CC di Bologna

PEC:

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

PEC:

OGGETTO: Ricorso c/ Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” – SM Ufficio Personale e Ufficio Nucleo Relazioni con il Pubblico, Reparto Operativo CC di Bologna e Nucleo Informativo CC di Bologna - Correzione errore materiale Decisione del 29 novembre 2018.

Con riferimento al ricorso in oggetto si ritrasmette la Decisione n., resa dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 29 novembre 2018, emendata dell'errore materiale, inerente la omessa indicazione nella “Amministrazione resistente” degli Uffici: “Reparto Operativo CC di Bologna e Nucleo Informativo CC di Bologna”, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Commissione per l'accesso nella seduta del 19/12/2018.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dagli Avv.ti e, riferisce di aver preso parte al test per l'ammissione alle scuole di specializzazioni mediche per l'anno accademico 2018/2019, senza tuttavia superarlo. Dolendosi del predetto esito negativo, il ha presentato richiesta di accesso, protocollata da parte resistente in data 31 luglio u.s., ai seguenti documenti: *“a) gli indirizzi degli ultimi tre concorrenti inseriti in posizione utile in graduatoria (anche a seguito degli scorrimenti che si renderanno necessari) al fine di proporre impugnazione avverso la stessa; b) verbali della commissione che ha validato o comunque redatto i quesiti sottoposti ai candidati nonché gli atti del procedimento riguardanti tanto la fase della predisposizione dei quesiti quanto quella della successiva validazione; c) provvedimenti sull'istituzione e la composizione della Commissione nazionale prevista ai sensi dell'art. 4 del regolamento emanato con D.M. n. 130/2017; d) verbali riguardanti la predisposizione dei criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio; f) verbali d'aula relativi alle operazioni di espletamento della prova di ammissione alle scuole di specializzazione presso tutte le sedi indicate da codesto MIUR deputate all'espletamento della prova; g) provvedimento ministeriale di approvazione delle operazioni concorsuali presso le singole sedi locali e dell'intera graduatoria; h) verbali e/o altri provvedimenti di determinazione dell'istruttoria all'esito dell'accordo stato regioni sulla quantificazione dei posti da assegnare alle singole scuole; i) numero dei posti non assegnati e dunque rimasti vacanti all'esito della chiusura delle sedi; j) copia degli atti del procedimento di individuazione dei “soggetti con comprovata competenza in materia”; k) copia dei verbali dei lavori svolti dai “soggetti con comprovata competenza in materia” individuati dal MIUR o dal CINECA”.*

L'amministrazione resistente ha riscontrato la domanda di accesso con nota dello scorso 10 agosto, respingendola ad eccezione dei documenti di cui alla predetta lettera f).

Contro tale diniego il ha adito la scrivente Commissione in termini.

Nella seduta dello scorso 4 ottobre la Commissione dichiarava il ricorso inammissibile quanto ai documenti di cui alle lettere a), b), d), e), g) ed i) ed improcedibile quanto ai documenti di cui alla lettera f). Per la restante parte chiedeva all'amministrazione, con ordinanza, di fornire chiarimenti. Con propria nota del 30 novembre 2018, parte resistente ha dato seguito all'ordinanza istruttoria.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'amministrazione si rileva che, quanto ai documenti di cui alla lettera c), parte resistente afferma che non vi sia collegamento tra l'interesse manifestato dal ricorrente ed i contenuti dei documenti in proprio possesso, relativi ai soli nominativi dei membri della Commissione ed insiste per il rigetto.

Sul punto si rileva che i documenti richiesti, siccome relativi ad una commissione di esame pubblica, debbano essere ostesi, ravvisandosi comunque nel fatto della partecipazione al concorso un interesse qualificato all'accesso e dunque il ricorso merita *in parte qua* di essere accolto.

Con riferimento ai documenti di cui alla lettera h) parte resistente ha dichiarato di aver inoltrato la richiesta al Ministero della Salute e dell'Economia e Finanza, in possesso degli atti in questione e dunque, sul punto, si dovrà attendere l'esito di tale inoltro.

Quanto ai documenti di cui alle lettere j) e k) rileva l'amministrazione di non possedere quanto domandato e dunque il ricorso è in parte qua inammissibile.

PQM

La Commissione con riferimento ai documenti di cui alla lettera c), lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. Con riferimento ai documenti di cui alle lettere j) e k) lo dichiara inammissibile.

Sospende la decisione in attesa delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte quanto ai documenti di cui alla lettera h).

Sig.

.....

.....

e, p.c.: Comune di

PEC:

Autorità Nazionale Anticorruzione

PEC:

Comune di– U.R.P.

PEC:

OGGETTO: Istanza del Sig. del 30 ottobre 2018.

In riscontro all'istanza relativa all'oggetto, registrata al protocollo DICA con il n./....., la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prende atto di quanto nella stessa riferito e comunica il non luogo a provvedere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la - Ambito Territoriale di

FATTO

La docente ha partecipato al concorso per la classe A023 - D.D.G. n. del 1.2.2018 - dopo avere appreso di essersi collocata al posto con punti, di cuiper titoli, tramite l'avv. in data 12.10.2018 ha presentato reclamo ed ha chiesto di accedere alla propria scheda di valutazione ed a quelle dei candidati collocatisi in graduatoria prima della ricorrente, al fine di difendere i propri diritti ed interessi.

La condotta inerte dell'amministrazione resistente, integrante la fattispecie del silenzio diniego, è stata impugnata, in termini, innanzi la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è stato notificato ai presunti controinteressati.

DIRITTO

La Commissione osserva che la ricorrente, quale partecipante al concorso citato, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990. Interesse considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, in quanto è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia, ragione per la quale non è necessaria la dimostrazione dell'interesse della ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.